

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

508^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 1961

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

CONGEDI	Pag. 23531	delle trasferte degli atti a debito » (736), <i>d'iniziativa del senatore Iodice</i> ; « Modifi- cazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, concernente l'ordinamento degli Ufficiali giudiziari e degli Aiutanti ufficiali giudi- ziari » (781), <i>d'iniziativa del senatore Ar- cudi</i> ; « Modifica del vigente ordinamento degli Ufficiali giudiziari e degli Aiutanti ufficiali giudiziari » (1372) (Discussione):
DISEGNI DI LEGGE:		GRAMEGNA Pag. 23563
Annunzio di presentazione	23531	* JODICE 23551
Approvazione da parte di Commissioni per- manenti	23531	NENCIONI 23566
Presentazione di relazione	23531	ROMANO Antonio 23548
Reiezione da parte di Commissione per- manente	23532	
« Norme per il finanziamento delle presta- zioni per l'assistenza di malattia ai pen- sionati » (1700) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):		INTERPELLANZE:
BOCCASSI	23534, 23535, 23544	Annunzio 23567
DE BOSIO	23539, 23542	Per lo svolgimento:
DI PRISCO	23533 e <i>passim</i>	PRESIDENTE 23567
FIGLIORE	23541 e <i>passim</i>	GIANQUINTO 23567
LATINI	23541	GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . 23567
* SULLO, <i>Ministro del lavoro e della previ- denza sociale</i>	23532 e <i>passim</i>	
VARALDO, <i>relatore</i>	23532 e <i>passim</i>	INTERROGAZIONI:
ZANE	23546	Annunzio 23568
« Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, per una più equa ripartizione fra gli Ufficiali giudiziari e gli Aiutanti uffi- ciali giudiziari della percentuale sui cre- diti recuperati dall'erario e dei diritti e		

N. B. — L'asterisco premesso al nome di un
oratore indica che il discorso è stato rivisto d'uf-
ficio.

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

PRESIDENTE La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale della seduta di ieri.

BUSONI, Segretario, dà lettura del processo verbale

PRESIDENTE Non essendovi osservazioni, il processo verbale s'intende approvato

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Conti per giorni 2, Crespellani per giorni 2 e Pignatelli per giorni 2.

Non essendovi osservazioni, questi congedi s'intendono concessi.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa:

del senatore Angelilli:

« Modifiche all'articolo 166 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 » (1804);

dei senatori Donati e Baldini:

« Norme relative agli scrutini e agli esami di riparazione nella scuola elementare » (1805);

del senatore Marazzita:

« Ricostituzione della Pretura di Polistena » (1806)

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti

Annunzio di presentazione di relazione

PRESIDENTE. Comunico che, a nome della 10^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale), il senatore De Bosio ha presentato la relazione sul seguente disegno di legge:

« Modalità per il versamento del contributo dello Stato al Fondo adeguamento pensioni » (1637).

Questa relazione sarà stampata e distribuita ed il relativo disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Abolizione dell'imposta di fabbricazione sui minerali di mercurio e sui prodotti derivati » (1739);

« Nuova integrazione della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza » (1776), d'iniziativa del deputato Iozzelli;

7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Autoizzazione di spesa per il completamento del laboratorio sperimentale funiviario » (1753)

Annunzio di reiezione di disegno di legge da parte di Commissione permanente

PRESIDENTE Comunico che, nella seduta di stamane, la 11^a Commissione permanente (Igiene e sanità) non ha approvato il seguente disegno di legge:

« Interpretazione dell'articolo 2 della legge 23 giugno 1961, n. 532, in tema di concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri » (1735), d'iniziativa del deputato Resta.

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Norme per il finanziamento delle prestazioni per l'assistenza di malattia ai pensionati » (1700)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per il finanziamento delle prestazioni per l'assistenza di malattia ai pensionati ».

Nella precedente seduta è stata chiusa la discussione generale ed hanno parlato l'onorevole relatore e l'onorevole Ministro.

Dobbiamo ora passare all'esame dell'ordine del giorno dei senatori Angelilli, Berlingieri e Romano Antonio. Invito la Commissione ad esprimere su di esso il proprio avviso.

VARALDO, *relatore*. Quest'ordine del giorno tratta due distinti problemi. Un primo problema riguarda i crediti che l'I.N.A.D.E.L. vanta nei confronti del Fondo adeguamento pensioni. In tutti questi anni l'I.N.A.D.E.L., per una piccola parte dei pensionati da essa assistiti, avrebbe dovuto avere il rimborso della spesa da parte del Fondo adeguamento pensioni. Questo rimborso non l'ha mai avuto. E i decreti che sono stati fatti per stabilire l'onere che il Fondo adeguamento pensioni doveva versare all'I.N.A.D.E.L. non hanno mai comportato questo versamento. Quindi l'I.N.A.D.E.L. è rimasto

in credito nei confronti del Fondo adeguamento pensioni.

Io dubito che con il solo ordine del giorno riusciamo a sanare la situazione; probabilmente sarebbe necessario presentare un emendamento al disegno di legge, che comportasse l'obbligo da parte del Fondo adeguamento pensioni di versare all'I.N.A.D.E.L. questa cifra di 863.399.127 lire per sanare delle vecchie situazioni.

L'ordine del giorno riguarda poi una seconda cifra di cui l'I.N.A.D.E.L. è rimasto anche in credito verso gli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro; e nell'ultima parte auspica che l'1,50 per cento contemplato all'articolo 4 sia aumentato. Su questo punto non posso concordare. La relazione governativa dice che si pensa di attribuire dal 1° gennaio 1962 all'I.N.A.D.E.L. l'erogazione dell'assistenza e il carico finanziario del costo dell'assistenza stessa, dando ad essa l'1,50 per cento. E poichè la relazione governativa dice che si è potuto fissare il 1° gennaio 1962 perchè si ritiene da parte dei Ministeri interessati che ciò sia possibile e che la cifra sia sufficiente, non credo che possiamo già auspicare un aumento della modesta cifra.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il proprio avviso su tale ordine del giorno.

* **SULLO**, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il relatore è stato così chiaro che mi sembra mi possa rimettere totalmente al suo parere. Il suo orientamento ritengo si possa riassumere in una possibilità di accettazione di un emendamento per ciò che concerne la prima parte dell'ordine del giorno, dal momento che si tratta di rendere operativa una certa visione degli onorevoli presentatori dell'ordine del giorno stesso, e di attesa rispetto alla seconda parte, dal momento che si può non essere pessimisti rispetto all'entrata derivante dall'onere dell'1,50 per cento posto a carico degli iscritti in attività di servizio e si può anche ritenere che tale entrata sia sufficiente. In ogni caso, come giustamente ha detto lo onorevole Varaldo, credo sia il caso di attendere per constatare sperimentalmente

cosa accadrà, prima di decidere di aumentare il contributo

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

BUSONI, Segretario

Art. 1.

A decorrere dall'inizio del periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 30 settembre 1961, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori nella proporzione di due terzi ed un terzo — e destinato al finanziamento dell'assistenza di malattia ai pensionati, posta dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati — è fissato nella misura del 2,80 per cento delle retribuzioni.

Per effetto del disposto di cui al precedente comma, la misura del contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, è aumentata dell'1,30 per cento delle retribuzioni.

Con la stessa decorrenza è dovuta altresì, per la durata di un quinquennio, un'addizionale al contributo predetto dello 0,20 per cento delle retribuzioni, destinata a fronteggiare la parte di onere non coperta per l'assistenza di malattia ai pensionati per il periodo dal 1° settembre 1960 al 30 settembre 1961

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Fiore, Boccassi e Di Prisco. Se ne dia lettura.

BUSONI, Segretario:

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente

" A decorrere dal 1° gennaio 1962 l'onere relativo alla assistenza di malattia dei pensionati, posto dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, a carico del Fondo per l'adeguamento

delle pensioni e per l'assistenza di malattia dei pensionati, è ripartito fra i datori di lavoro, i lavoratori e lo Stato nelle stesse misure e con le stesse modalità di cui al secondo comma dell'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1962 il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati è stabilito nella misura del 15,75 per cento delle retribuzioni, di cui il 2 per cento con destinazione all'assistenza di malattia ai pensionati.

Con la stessa decorrenza è posta altresì a carico dei datori di lavoro, per la durata di un quinquennio, una addizionale alla quota di contributo da essi dovuta dello 0,20 per cento delle retribuzioni destinata a fronteggiare la parte di onere non coperta per l'assistenza di malattia ai pensionati per il periodo dal 1° settembre 1960 al 31 dicembre 1961 " ».

PRESIDENTE. Il senatore Di Prisco ha facoltà di illustrare questo emendamento.

DI PRISCO. Insistiamo sull'emendamento da noi presentato, a maggior ragione dopo aver sentito le dichiarazioni del relatore e del Ministro. L'onorevole Ministro nella seconda parte del suo intervento ha fatto una panoramica rosea in prospettiva, noi, dati alla mano, riconfermati attraverso uno studio che abbiamo svolto, riteniamo che la cifra del 2 per cento possa essere valida. L'onorevole Ministro ha osservato che con la nostra proposta verrebbe distolto dal Fondo adeguamento pensioni lo 0,50 per cento da aggiungere all'1,50 per cento previsto per quanto riguarda il contributo per l'assistenza malattie; il che rappresenterebbe una remora ed un limite ai provvedimenti che dovremo prendere per l'estensione del trattamento pensioni ai pensionati. Noi però riteniamo che il problema dei minimi di pensione vada molto più in là e che la legge relativa debba essere affrontata in maniera più ampia, così come l'ha affrontata la Commissione nella recente discussione che ha svolto. Se mai, sarà in sede di discussione

di quella legge che rinnoveremo la proposta, riprendendo i motivi addotti nell'altro ramo del Parlamento, di mettere in movimento iniziative per recuperare fondi, che non possono essere quelli normali. Al presente, se mai, si tratta di una sanatoria da oggi in avanti occorrerà tener conto di tutta una situazione ben precisa, per quanto riguarda i fondi per l'assistenza ai pensionati.

Per tali ragioni insistiamo nel nostro emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

VARALDO, relatore. La Commissione è contraria all'accoglimento dell'emendamento. Innanzitutto verrebbe a mancare la copertura della spesa, il che comporterebbe la necessità di una ricerca di fondi ed un ritardo nell'approvazione del disegno di legge. In secondo luogo, come ho rilevato ieri, si verrebbe ad addossare uno 0,50 per cento al Fondo pensioni rilevandolo dalla parte riguardante le pensioni e non l'assistenza di malattia ai pensionati. Poichè oggi agli effetti dell'assistenza ai pensionati il Fondo riceve l'1,50 per cento, se, come vuole l'emendamento, gli si caricasse il 2 per cento per l'assistenza ai pensionati, verrebbe addossata alla parte del Fondo che riguarda le pensioni un'aliquota della spesa per l'assistenza di malattia ai pensionati.

Osservo che, nel respingere l'emendamento, rimane impregiudicato il problema della data, perchè vi è successivamente un altro emendamento che modifica la data allo stesso modo dell'emendamento Di Prisco.

* **SULLO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale.** Non per convincere l'onorevole Di Prisco, il quale ha dichiarato che ha studiato il problema e non si è convinto, ma per l'intelligenza dei senatori che voteranno, devo ricordare che l'emendamento Fiore sostanzialmente vuole sottrarre lo 0,50 per cento del monte salari alla destinazione per le pensioni per passarlo all'assistenza di malattia ai pensionati. Anche se vogliamo valutare tale 0,50 per cento in qualcosa di poco inferiore ai 20 miliardi, si aggrava il pro-

blema del Fondo adeguamento pensioni per la corresponsione delle pensioni, che invece noi vorremmo alleggerire. In questo senso dobbiamo essere contrari alla sottrazione di questa disponibilità da parte del Fondo adeguamento pensioni.

Rimane anche una piccola sfasatura, rispetto ai nostri calcoli, dello 0,15 per cento rispetto alle esigenze dell'assistenza malattia ai pensionati. Anche a voler considerare tale cifra come non molto importante, tuttavia rimane l'esigenza di rendere un poco meglio equilibrate le entrate con le uscite.

Infine, fondamentale è il problema della copertura ai sensi dell'articolo 81. Noi chiediamo un sacrificio ai datori di lavoro, in gran parte, ed anche in parte ai lavoratori, per i pensionati. Qui si vorrebbe trasferire tutto sullo Stato, dimenticando che lo Stato deve sovvenire ad altre esigenze di lavoratori non addetti ai servizi assistiti attraverso questo meccanismo e di categorie che non sono sufficientemente assistite. Noi non facciamo qui una pura questione formale di costituzionalità; il Governo potrebbe farla, ma la risposta non potrebbe servire, almeno dal punto di vista morale, per acquietare le legittime esigenze degli onorevoli oppositori. Rimane però il fatto che se un intervento dello Stato ci dovrà essere, e spero che ci sia, dovrà essere per settori non coperti dall'assistenza malattia.

Per queste ragioni il Governo è contrario all'emendamento presentato dai senatori Fiore, Boccassi e Di Prisco.

PRESIDENTE. Senatore Boccassi, mantiene l'emendamento?

BOCCASSI. Lo mantemamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dai senatori Fiore, Boccassi e Di Prisco, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

I senatori Varaldo, Angelilli, De Bosio, Cingolani, Piasenti e Latini hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, le parole: « alla data del

30 settembre 1961 » con le altre: « alla data del 31 dicembre 1961 ».

Il senatore Varaldo ha facoltà di svolgerlo.

V A R A L D O , *relatore*. L'emendamento è molto chiaro. Il disegno di legge comportava un aumento dei contributi alla data del 30 settembre 1961. Avrebbe così stabilito il recupero di contributi per un periodo ormai passato. Per non dare appunto un senso retroattivo al disegno di legge, portiamo la data al 31 dicembre 1961.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

S U L L O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Concordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dai senatori Varaldo, Angelilli ed altri al primo comma dell'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Varaldo, Angelilli, De Bosio, Cingolani, Piasenti e Latini hanno presentato un emendamento tendente a sostituire all'ultimo comma le parole: « per la durata di un quinquennio » con le altre: « per la durata di un sessennio ».

Il senatore Varaldo ha facoltà di svolgerlo.

V A R A L D O , *relatore*. Ripeterò quanto detto già ieri nella relazione. Questo 0,20 per cento serve per recuperare la spesa in più che l'I.N.A.M. ha avuto rispetto a quello che ha ricevuto da parte dell'I.N.P.S. Naturalmente questo 0,20 per cento era stato calcolato per un quinquennio, tenendo conto che dalla data successiva al 30 settembre 1961 fossero aumentati i contributi. Siccome ciò non avviene, bisogna protrarre per un sessennio questo 0,20 per cento.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

S U L L O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Concordo.

D I P R I S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I P R I S C O . Vorrei chiedere all'onorevole relatore, per poterci orientare nel decidere il voto, se non ritiene di poter fare un'aggiunta specificando che lo 0,20 per cento va a carico, come addizionale, del contributo dovuto dai datori di lavoro.

V A R A L D O , *relatore*. Io ritengo che non si possa fare questa aggiunta, perchè stabilire una norma diversa dalla norma della legge, che dispone i due terzi a carico dei datori di lavoro ed un terzo a carico dei lavoratori, non mi sembra opportuno.

B O C C A S S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O C C A S S I . Vorrei domandare allo onorevole relatore se lo 0,20 per cento copra tutto il fabbisogno dell'I.N.A.M., cioè se sia realmente corrispondente al fabbisogno dell'I.N.A.M. e se non lo superi.

V A R A L D O , *relatore*. Non dovrebbe superarlo.

B O C C A S S I . Ed invece lo supera, ed il conto matematico è semplice. Questa è stata una delle ragioni per cui avevamo presentato l'emendamento di cui si è già discusso, relativo allo 0,50 per cento.

P R E S I D E N T E . Quell'emendamento è stato respinto ed è inutile insistere.

B O C C A S S I . Questo tanto per dimostrare che i conti li abbiamo fatti giusti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dai senatori Varaldo, Angelilli ed altri all'ultimo comma dell'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Angelilli, Lorenzi, Monaldi, Riccio, Magliano e Pagni hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, alla fine dell'ultimo comma, le parole: « per il periodo dal 1° settembre 1960 al 30 settembre 1961 » con le altre: « per il periodo anteriore al 31 dicembre 1961 ».

Metto ai voti questo emendamento. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

B U S O N I , *Segretario*:

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a versare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e agli altri Enti erogatori dell'assistenza di malattia ai pensionati, posta a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, le somme riscosse per effetto dell'applicazione dell'aliquota dell'1,50 per cento delle retribuzioni, prevista al secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, sino a tutto il periodo di paga corrente alla data del 30 settembre 1961.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è, inoltre, tenuto a versare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, a titolo di anticipazione — senza oneri di interessi — la somma di lire 30 miliardi, che sarà recuperata mediante trattenuta operata dallo stesso Istituto nazionale della previdenza sociale sui proventi di spettanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, realizzati mediante l'applicazione dell'aliquota addizionale dello 0,20 per cento di cui all'articolo precedente.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da par-

te dei senatori Angelilli, Lorenzi, Monaldi, Riccio, Magliano e Pagni. Se ne dia lettura.

B U S O N I , *Segretario*:

« Al primo comma, sostituire in fine le parole: " il periodo di paga corrente alla data del 30 settembre 1961 ", con le altre: " il periodo di paga anteriore alla data del 31 dicembre 1961 " ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Di Prisco, Boccassi, Fiore, Palumbo Giuseppina, Simonucci e Zucca hanno presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo il primo comma, il seguente:

« Dopo questa data l'Istituto versa agli Enti predetti l'importo corrispondente alla nuova aliquota, salvo quanto è stabilito nel comma successivo ».

Questo emendamento è da considerarsi precluso dalla precedente votazione.

Sull'ultimo comma dell'articolo 2 è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Angelilli, Lorenzi, Monaldi, Riccio, Magliano e Pagni. Se ne dia lettura.

B U S O N I , *Segretario*:

« All'ultimo comma, sostituire le parole: " la somma di lire 30 miliardi ", con le altre: " la somma di lire 35 miliardi " ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

V A R A L D O , *relatore*. La Commissione è d'accordo nell'accettare l'emendamento. L'aumento da 30 a 35 miliardi è in relazione con il ritardo nell'aumento dei contributi.

B O C C A S S I . Vorremmo una spiegazione circa questi 35 miliardi.

V A R A L D O , *relatore*. Ripeto per il senatore Boccassi, ma credo di aver già

chiarito la questione al Senato. L'I.N.A.M. riceve oggi dal Fondo adeguamento pensioni l'1,50 sulle retribuzioni, che è insufficiente, e questo avviene da fine settembre 1960; questa cifra doveva rimanere, secondo il disegno di legge, fino al 30 settembre 1961. Siccome noi abbiamo adesso cambiato questa data portandola al 31 dicembre 1961, il passivo per l'I.N.A.M. aumenta e quindi in correlazione aumentiamo il suddetto anticipo.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

S U L L O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento sostitutivo dei senatori Angelilli, Lorenzi ed altri, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

V A R A L D O , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A R A L D O , *relatore*. In relazione a quanto si è precedentemente detto in merito all'ordine del giorno dei senatori Angelilli ed altri, e cioè che era necessario inserire un emendamento, la Commissione propone il seguente emendamento da aggiungersi dopo il secondo comma dell'articolo 2:

« L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì tenuto a versare all'Istituto nazionale assistenza dipendenti da enti locali la somma di lire 863.399.127, costituente l'onere sostenuto dal 1° novembre 1955 al 31 agosto 1960 per l'assistenza di malattia ai pensionati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Al pagamento della somma anzidetta l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà coi proventi realizzati mediante l'applicazione dell'aliquota addizionale dello 0,20 per cento di cui all'articolo precedente ».

D I P R I S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I P R I S C O . Vorrei ricordare all'onorevole relatore che, mentre io trattavo il problema dell'1,50 per cento, egli, nella sua replica, mi ha precisato che con questo provvedimento si tendeva ad aumentare dello 0,15 per cento il già sussistente 1,35 per cento. Si legga la relazione che accompagna il disegno di legge presentato dal ministro Sullo; si vedrà a pagina 7 che vi è tutta una argomentazione per sostenere questo aumento dello 0,15 per cento.

Ora, a me pare che nella fase preparatoria del disegno di legge, evidentemente, la situazione debitoria debba essere stata tenuta presente, e quindi non comprendo come mai adesso si riproponga nuovamente la questione. Qui infatti, con un disegno di legge che sembra di nessun conto, si introduce un nuovo aggravio a carico dei lavoratori: sistema questo che noi condanniamo.

V A R A L D O , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A R A L D O , *relatore*. La ragione è questa: vi sono degli assistiti dell'I.N.A.D.E.L., che costituiscono una piccola parte, alla cui spesa deve provvedere il Fondo adeguamento pensioni; e vi è la stragrande maggioranza alla cui spesa provvedono gli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro. Ora, la questione dell'1,35 per cento riguarda questa massima parte; invece l'emendamento riguarda quella piccola parte di assistiti dall'I.N.A.D.E.L., la cui spesa di assistenza doveva essere a carico del Fondo adeguamento pensioni.

L'I.N.A.D.E.L. in tutti questi anni non ha mai presentato il suo conto e non ha chiesto nulla, sicchè nei decreti presidenziali che si sono avuti in questo periodo non vi è mai stata alcuna destinazione di cifre all'I.N.A.D.E.L. per questa assistenza.

Sussiste quindi una situazione per cui, se oggi non viene corrisposta all'I.N.A.D.E.L. la

somma di cui al nostro emendamento, esso viene a perdere la possibilità di recuperarla.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento proposto dalla Commissione.

* **SULLO**, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Concordando totalmente con le dichiarazioni del senatore Varaldo, mi permetto di osservare che, nella iridata configurazione del settore della previdenza, italiana, l'I.N.A.D.E.L. appartiene ad un Ministero diverso, per quanto riguarda la vigilanza, dal Ministero del lavoro, e poichè le competenze ministeriali vanno rispettate i ritardi non credo possano essere evitati. Quando il Parlamento asseconderà l'azione di unificazione, anche rispetto ai vari Ministeri, di tutti gli Enti, sarà più facile evitare agli assicurati gli effetti che oggi loro derivano dalla particolare configurazione della previdenza italiana.

DI PRISCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI PRISCO. Nel mio intervento avevo sostenuto, anche con alcuni riferimenti a certe pubblicazioni, come la Cassa di previdenza dei dipendenti dagli enti locali abbia alcune riserve che possono essere considerate notevoli rispetto alla situazione di cui ci stiamo occupando.

Io avevo posto, nel corso del mio intervento in sede di discussione generale, un problema di redistribuzione interna, e speravo, proprio per non aggravare ulteriormente la situazione, che si potesse trovare un meccanismo idoneo, senza arrivare ad un aumento contributivo, anche perchè praticamente si tratta di un versamento *una tantum* per la sanatoria della passata gestione.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo proposto dalla Commissione e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi.

BUSONI, *Segretario:*

Art. 3.

Gli Enti, fondi, casse, gestioni ed imprese, indicati nelle lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 692, sono tenuti a fronteggiare l'onere loro derivante, ai sensi della legge medesima, dalla corresponsione delle prestazioni per l'assistenza di malattia ai rispettivi pensionati per il periodo dal 1° settembre 1960 al 30 settembre 1965.

L'onere medesimo è determinato mediante convenzioni, da approvarsi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, fra i soggetti di cui al primo comma e gli enti preposti all'assistenza di malattia ai pensionati. In caso di mancato accordo, la determinazione dell'onere è fissata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri interessati.

Nel caso che normali entrate o le disponibilità di bilancio non consentano ai soggetti di cui al primo comma di fronteggiare l'onere loro derivante per l'assistenza di malattia ai pensionati, si provvederà ad incrementare le entrate dei medesimi adeguando la misura dei rispettivi contributi.

(È approvato).

Art. 4.

Le Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, i Monti pensioni, i Fondi speciali e gli altri Istituti indicati alla lettera *c)* dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 692, sono tenuti a fronteggiare dal 1° settembre 1960 al 30 settembre 1965 l'onere derivante dall'applicazione della legge medesima nei riguardi dei rispettivi titolari di pensioni o di assegni vitalizi.

L'onere di cui al precedente comma è determinato con decreto del Ministro del te-

soro, di concerto con i Ministri interessati, sentiti i Consigli di amministrazione degli enti erogatori dell'assistenza di malattia ai pensionati.

Per fronteggiare l'onere previsto dai precedenti commi si provvede con un contributo integrativo, la misura e la ripartizione del quale sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati.

In deroga a quanto stabilito nel primo comma del presente articolo, l'onere di cui allo stesso comma concernente i titolari di pensioni o di assegni vitalizi relativi a categorie di iscritti, per l'assistenza sanitaria, all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali è posto a carico diretto della gestione assistenza sanitaria dello stesso Istituto con effetto dal 1° gennaio 1962.

A decorrere dalla stessa data la misura del contributo a favore dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, previsto dall'articolo 6 della legge 14 aprile 1957, n. 259, è elevata al 6,50 per cento della retribuzione contributiva, di cui il 3,75 per cento a carico dell'ente datore di lavoro e il 2,75 per cento a carico del dipendente.

(È approvato).

Art. 5.

A decorrere dal 1° ottobre 1965 fermo quanto disposto dal quarto comma dell'articolo precedente, l'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 692, è posto a carico delle rispettive gestioni dell'assicurazione contro le malattie dei lavoratori in attività di servizio.

Per porre le gestioni anzidette in condizione di fronteggiare tale onere, si provvede mediante l'applicazione di una aliquota addizionale alla misura del contributo per la assicurazione contro le malattie, stabilita per ciascuna gestione dell'assicurazione predetta.

La misura dell'addizionale di cui al precedente comma è determinata con le stesse forme e modalità con cui è determinata la misura del contributo a cui la stessa si addiziona.

A decorrere dalla data indicata al primo comma, il « Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati » riprenderà la denominazione di « Fondo per l'adeguamento delle pensioni ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo i senatori Varaldo, De Bosio ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sostituire al primo comma le parole « dal 1° ottobre 1965 » con le altre « dal 1° gennaio 1964 ».

D E B O S I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E B O S I O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, ieri l'onorevole Ministro, nel suo chiaro discorso, ha fatto comprendere che sarebbe stato in via di massima favorevole ad anticipare il momento del passaggio dell'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati, di cui alla legge 4 agosto 1955, numero 692, dall'attuale Fondo adeguamento pensioni a carico delle rispettive gestioni dell'assicurazione contro le malattie dei lavoratori.

Come sapete, onorevoli senatori, questo passaggio porterà un grande vantaggio per i lavoratori, giacchè mentre oggi l'onere per l'assistenza malattia è a carico per due terzi dei datori di lavoro e per un terzo dei lavoratori, col nuovo sistema l'aliquota a carico dei datori di lavoro verrebbe ad essere del 7,15 per cento, e quella a carico dei lavoratori soltanto dello 0,15 per cento. Il passaggio dall'uno all'altro sistema dunque alleggerisce l'onere a carico dei lavoratori, e per tale motivo ho ritenuto opportuno di presentare, d'accordo con la Commissione, questo emendamento diretto ad anticipare l'epoca del suddetto passaggio dal 1° ottobre 1965 al 1° gennaio 1964.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo sull'emendamento presentato dalla Commissione.

* S U L L O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. In sostanza l'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati ricade nella proporzione di due terzi e un terzo rispettivamente sui datori di lavoro e sui lavoratori. Il Governo ha presentato un disegno di legge, che è dinanzi alla Camera dei deputati, per la riscossione unificata dei contributi, in base al quale questo onere sarebbe modificato nella sua struttura e ricadrebbe tutto sui datori di lavoro. Nell'attesa dell'approvazione di questo disegno di legge, il Governo ha presentato al Senato un altro disegno di legge che rimane nell'ambito del sistema e che lascia fino al 1° ottobre 1965 la ripartizione fra datori di lavoro e lavoratori.

Adesso ci troviamo qui in presenza di due opposti emendamenti: un emendamento presentato dalla Commissione che tende ad anticipare l'applicazione della legge per quanto riguarda il sistema della ripartizione, e un emendamento dei senatori Latini, Indelli, Focaccia, Bussi ed altri, il quale invece stabilisce che anche successivamente l'onere debba rimanere ripartito fra i datori di lavoro e i lavoratori nella proporzione di due terzi e un terzo.

Il Governo, in coerenza con il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri, che dà la possibilità di applicare immediatamente il nuovo sistema di imposizione dei contributi, deve essere favorevole al desiderio espresso dalla Commissione di anticipare il termine di questa nuova ripartizione; e non si tratta di una improvvisazione del Ministro del lavoro dal momento che esiste una deliberazione formale del Consiglio dei ministri in proposito. Il Governo deve quindi essere contrario, necessariamente, allo emendamento presentato dai senatori Latini, Indelli, Focaccia, Bussi ed altri poichè esso tenderebbe addirittura a mantenere in permanenza un sistema che il disegno di legge che è innanzi alla Camera dei deputati considera come superabile o superato.

Vi è però un fatto di natura tecnica che devo far rilevare ai componenti della Commissione che hanno presentato l'emendamento. All'articolo 1 abbiamo approvato un comma con cui si istituisce un'addizionale

dello 0,20 per cento ad un contributo misto fra datori di lavoro e lavoratori che dura per un sessennio; ma evidentemente la durata dell'addizionale non può prolungarsi oltre la durata del contributo base. Quindi è necessario stabilire in sede di coordinamento che quell'addizionale cessa e viene sostituita da un diverso tipo di addizionale.

In secondo luogo bisogna delegare al Governo la possibilità di determinare il contributo; altrimenti la norma potrebbe essere teorica, nel senso che se si presenta all'uopo un disegno di legge, e il disegno di legge poi per caso richiede una discussione che si protrae per lungo tempo, si potrebbe determinare una situazione di *vacatio* o comunque di carenza legislativa, in quanto essendosi instaurato un nuovo sistema, non si è stabilito anche l'organo giuridico delegato ad applicare il sistema stesso. Bisognerà quindi dire che il Governo della Repubblica è delegato a stabilire la misura dell'addizionale anche ai sensi, eccetera.

Si tratterebbe insomma di apportare dei ritocchi ad un emendamento che il Governo non ha nessuna difficoltà ad accettare perchè rappresenta il mezzo per alleviare un peso che grava sui lavoratori, anche se purtroppo esso rappresenta un piccolo ulteriore aggravio per i datori di lavoro.

P R E S I D E N T E . Poichè l'onorevole Ministro si è pronunciato anche sull'emendamento presentato dai senatori Latini, Indelli, Focaccia, Bussi, Baldini e Cemmi, si dia lettura di tale emendamento.

B U S O N I , *Segretario*:

« *Alla fine del terzo comma, aggiungere le parole:* " ed è ripartita tra i datori di lavoro ed i lavoratori secondo le proporzioni già stabilite per il Fondo adeguamento pensioni dall'articolo 6 della legge 4 agosto 1955, n. 692, ed in vigore per le altre forme sostitutive dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia e superstiti " ».

L A T I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L A T I N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, lo scopo del nostro emendamento è più che altro diretto non ad una modifica sostanziale ma ad una chiarificazione, in quanto nè il testo del disegno di legge nè la relazione fanno cenno ad eventuali modifiche della ripartizione dell'onere. Come avete ben notato, l'articolo 5 dice semplicemente: « La misura dell'addizionale di cui al precedente comma è determinata con le stesse forme e modalità con cui è determinata la misura del contributo a cui la stessa si addiziona ». Quindi « è determinata » significa: allo stato, oggi. Non so se vi possa essere una riserva mentale per quelle che possono essere ulteriori modifiche. Ma, oggi come oggi, il testo si riferisce allo stato di fatto. Ora, per evitare che vi possano essere interpretazioni equivocate — le interpretazioni, voi lo sapete, sono sempre molto elastiche — io ho desiderato sottoporre al Senato, e, voglio sperare, alla buona volontà anche dell'onorevole Sullo, questa modifica che non porta danno ad alcuno e che, in sostanza, precisa che la ripartizione debba essere quella stabilita dalla legge 4 agosto 1955, n. 692. È una chiarificazione che, mi pare, non dovrebbe dar luogo ad alcuna discussione. Se i colleghi vogliono altre dimostrazioni, sono disposto a darle, ma, ripeto, si tratta di un emendamento piuttosto formale, a meno che riteniate sin d'ora che vi sia la probabilità che la ripartizione dell'onere venga modificata, addossando tutto ai datori di lavoro; in tal caso, però, è meglio dirlo subito, onorevole Ministro.

F I O R E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I O R E . Mi dichiaro d'accordo con l'emendamento presentato dalla Commissione, e ciò, evidentemente, perchè è stato respinto il nostro emendamento all'articolo 1.

Mi consenta però l'onorevole Ministro di osservare che il suo ragionamento mi ha convinto solo in parte e mi lascia un po' perplesso. Lei, onorevole Ministro, ha ri-

cordato che il Governo ha presentato all'altro ramo del Parlamento un disegno di legge per l'unificazione dei contributi. Io considero, come ho già dichiarato nell'intervento sul bilancio del Lavoro, l'unificazione dei contributi come uno dei passi notevoli in avanti nel campo previdenziale. L'emendamento De Bosio ed altri tende a portare, anzichè al 1965, al 1964 il passaggio dell'assistenza malattia per i pensionati direttamente a carico degli enti erogatori. Ma lei, onorevole Ministro, ha la prospettiva che il disegno di legge presentato alla Camera non sia approvato per il 1964?

L'emendamento lo voterò ma penso che il disegno di legge per l'unificazione dei contributi, il quale costituisce un serio passo avanti nel processo verso la sicurezza sociale, dovrebbe essere dal Parlamento approvato al più presto, con senso di responsabilità. Esso porterà benefici nel campo dell'assistenza e in quello delle pensioni e della previdenza in generale. Se, come mi auguro, l'onorevole Ministro ne solleciterà l'approvazione alla Camera e noi faremo altrettanto al Senato, una volta approvato quel disegno di legge, il presente emendamento diventerà inoperante perchè superato.

Comunque io, con questa richiesta di chiarimento all'onorevole Sullo, ripeto che voterò favorevolmente all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto al primo comma dell'articolo 5 dai senatori Varaldo, De Bosio ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sull'emendamento presentato dai senatori Latini, Indelli ed altri al terzo comma dell'articolo 5 il Ministro si è già pronunciato in senso contrario. Invito ora l'onorevole relatore ad esprimere l'avviso della Commissione.

V A R A L D O , *relatore*. La Commissione non accetta l'emendamento del senatore Latini, il quale ha affermato che se attraverso questo disegno di legge si vuole

alterare la distribuzione del carico fra datori di lavoro e lavoratori bisogna dirlo chiaro. Il Ministro questo lo ha detto chiaramente ieri, nella sua replica, quando ha suggerito agli oppositori: fate anticipare la data, perchè in forza di tale modificazione dell'articolo 5 si favoriscono i lavoratori nei confronti dei datori di lavoro.

Osservo poi che l'emendamento metterebbe in contraddizione il primo comma dell'articolo, che fissa implicitamente una ripartizione nel versamento dei contributi tra i datori di lavoro e i lavoratori, con il terzo comma, ove la ripartizione sarebbe diversa.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo dei senatori Latini ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

D E B O S I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E B O S I O . Faccio presente che in seguito agli emendamenti approvati occorre inserire all'articolo 5 un altro emendamento che disciplini la determinazione dell'addizionale. Per dare modo di formulare tale emendamento prego di accantonare momentaneamente l'esame dell'articolo 5.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, l'esame dell'articolo 5 resta accantonato.

I senatori De Bosio, Cingolani, Latini, Romano Antonio, Piasenti e Pignatelli hanno presentato un articolo 5-bis.

Se ne dia lettura.

B U S O N I , Segretario :

Art. 5-bis.

A decorrere dalla data indicata al primo comma del precedente articolo 1, le misure dei contributi dovuti per l'assicurazione

contro le malattie per i lavoratori assistiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, previste dalle tabelle B, allegate ai decreti legislativi 19 aprile 1946, n. 213, e 31 ottobre 1947, n. 1304, modificate dall'articolo 1 della legge 19 febbraio 1951, n. 74, dall'articolo 6 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 870, sono aumentate dello 0,40 per cento della retribuzione soggetta a contribuzione a norma delle disposizioni in vigore.

P R E S I D E N T E . Il senatore De Bosio ha facoltà di illustrare questo emendamento.

D E B O S I O . Onorevoli colleghi, ieri, nel corso della discussione, tra i vari problemi è stato sollevato, in particolare dall'onorevole Ministro, quello relativo all'assistenza sanitaria in generale, problema di vasta portata per quanto attiene sia al sistema che alla struttura ed al finanziamento.

Col mio emendamento non intendo certo affrontare tale problema, ma soltanto prospettare la soluzione di una particolare situazione relativa all'assistenza sanitaria ospedaliera, la quale richiede in via d'urgenza un provvedimento, che mi sembra opportuno introdurre nel presente disegno di legge, per dare all'I.N.A.M. la possibilità di far fronte ai nuovi oneri di cui passo a parlare.

Si tratta anzitutto degli oneri che scaturiscono dal recente accordo stipulato il 10 settembre 1961 tra la F.I.A.R.O. e le Organizzazioni sindacali degli ospedalieri, il quale prevede un aumento del 14 per cento delle retribuzioni base ed un aumento di lire 2500 della indennità mensile speciale ospedaliera, di cui al precedente accordo sindacale del 26 giugno 1959, aumento, quest'ultimo, che corrisponde ad un ulteriore 5 per cento delle retribuzioni: in totale si ha quindi un aumento complessivo del 19 per cento.

L'attuazione del citato accordo sindacale è stata subordinata all'impegno da parte dei competenti Ministeri di assicurare l'approvazione degli aumenti di retta necessari per il titolo sopraconsiderato ed il riconoscimento

to degli aumenti stessi da parte degli enti mutualistici.

Pertanto le richieste dei dipendenti ospedalieri potranno avere pratica attuazione soltanto se l'I.N.A.M. sarà messo in condizioni di disporre dei mezzi finanziari necessari, allo stato non reperibili con l'attuale gettito contributivo che determina per l'Istituto stesso un *deficit* rispetto alle uscite di circa 10 miliardi e 200 milioni.

Detti nuovi oneri per l'assistenza ospedaliera potranno essere fronteggiati soltanto con un ritocco delle aliquote contributive in atto nei singoli settori che fanno capo all'I.N.A.M. Si calcola a tal fine che il carico salariale del personale ospedaliero incide in misura pari al 60 per cento in media sull'importo della retta. Avendo questa raggiunto un livello medio di lire 2620, gli aumenti per il personale importano un ulteriore incremento medio della retta di 300 lire per giornata di ricovero; il che su oltre 30 milioni di giornate di degenza previsti dall'I.N.A.M. per il 1962, comporta un carico di 9 miliardi circa. A detta cifra va aggiunto l'importo di circa 500 milioni per la corresponsione al personale ospedaliero dell'indennità speciale per il periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 1961. In totale si ha pertanto un onere di 9 miliardi e mezzo circa.

Un ulteriore onere finanziario che l'INAM è chiamato a fronteggiare, nel quadro della ospedalità, deriva dal fatto che non è risultato operativo il lodo emesso il 3 aprile 1959 dai Ministeri del lavoro, della sanità e dell'interno, con cui si dovevano subordinare i futuri spostamenti delle rette a criteri di carattere generale da emanarsi da apposita Commissione centrale prevista dal lodo stesso.

In difformità con gli intenti che il lodo si prefiggeva, anche per risolvere i numerosi conflitti di competenza tra gli ospedali e gli istituti mutualistici e giungere ad una unitaria normativa dei reciproci rapporti, si sono verificati, tra il 1959 e il 1961, ulteriori aumenti di retta, sinora non accolti dall'I.N.A.M. vincolato al rispetto di detto lodo interministeriale. Tali aumenti importano

un aggravio ulteriore di esercizio di ben 3 miliardi e mezzo.

Il fabbisogno complessivo, pertanto, onorevoli colleghi, per la copertura dell'insieme degli oneri su esposti, risulta di circa 13 miliardi. È necessario quindi apportare un ritocco alle vigenti aliquote contributive, nella misura minima indispensabile, dato che il contributo di malattia per l'I.N.A.M. opera sulla base salariale complessiva di oltre tremila miliardi, minore di quella operante per il Fondo pensioni, che abbraccia un maggiore campo di applicazione. Il fabbisogno di 13 miliardi richiede pertanto una maggiorazione di contributo dello 0,40 per cento sulle retribuzioni, che verrà reperito nei settori dell'industria, del commercio e del credito, di cui alle leggi da me specificate nell'emendamento.

La necessità, onorevoli colleghi, di questo provvedimento, che si può definire di emergenza, sta a dimostrare ancora una volta, se ve ne fosse bisogno, che l'intero regime dell'assistenza sanitaria nel nostro Paese va risolto su principi diversi da quelli attuali, sui principi cioè di un sistema generale di sicurezza sociale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

V A R A L D O , relatore. Veramente questo emendamento non riguarda la materia specifica del disegno di legge. In ogni modo la Commissione è favorevole.

S U L L O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 5-bis proposto dai senatori De Bosio, Cingolani ed altri, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Ritorniamo all'articolo 5. I senatori De Bosio, Varaldo ed altri hanno presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B U S O N I , *Segretario:*

« Inserire dopo il terzo comma dell'articolo 5 il seguente comma:

" La misura dell'addizionale di cui al precedente comma sarà determinata, con decreto del Presidente della Repubblica, entro il 31 dicembre 1963, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione al fabbisogno dell'assistenza di malattia ai pensionati relativo a ciascuna gestione, sentiti i Consigli di amministrazione degli enti gestori dell'assicurazione di malattia interessati " ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

V A R A L D O , *relatore.* La Commissione è favorevole.

S U L L O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Anche il Governo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori De Bosio e altri, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue un articolo 5-*bis*, che diviene 5-*ter*, presentato dai senatori Boccassi, Di Prisco, Fiore, Gramegna, Simonucci e Palumbo Giuseppina. Se ne dia lettura.

B U S O N I , *Segretario:*

« Al primo comma dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, sono soppresse le parole: " e semprechè l'assistenza stessa non spetti per altro titolo o in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Boccassi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B O C C A S S I . Vorrei far presente che questo articolo aggiuntivo è legato al successivo che abbiamo presentato. In poche parole, noi vogliamo che l'assistenza integrativa sia corrisposta al pensionato, a qualunque titolo e in qualunque modo questo pensionato raggiunga la possibilità di avere l'assistenza integrativa: cioè sia che il mezzadro o il bracciante pensionato della Previdenza sociale diventi, ad esempio, coltivatore diretto, sia che passi ad altra categoria; insomma, a qualunque titolo acquisti il diritto all'assistenza integrativa.

F I O R E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I O R E . Il nostro articolo 5-*ter* è dovuto a questo fatto: nella legge 4 agosto 1955, n. 692, l'assistenza è negata a coloro che, all'atto, spetti per altro titolo. Si sono verificati e si verificano dei fatti veramente paradossali: per esempio, un lavoratore che ha raggiunto i limiti di pensionabilità, e quindi i limiti di età e di contribuzione, acquista il diritto alla pensione e di conseguenza anche il diritto all'assistenza medico-farmaceutica dell'I.N.A.M. Se egli è padrone di un fazzoletto di terra, è coltivatore diretto, ed in base alla legge deve pagare alla mutua coltivatori diretti il suo contributo per avere un'assistenza degradata, inferiore a quella a cui, invece, quale pensionato, avrebbe gratuitamente diritto.

Avviene lo stesso per i mezzadri, per i coloni e sta avvenendo anche per i commercianti. Mi sono pervenute notizie da Milano e da Torino di casi di pensionati della Previdenza sociale che per arrotondare la magra pensione che non dà loro la possibilità di vivere, hanno avviato un piccolo esercizio commerciale. Ebbene, è stato detto loro che, come commercianti, debbono iscriversi obbligatoriamente alla mutua dei commercianti e pagare determinati contributi per l'assistenza, perdendo così nel contempo il

diritto all'assistenza completa e gratuita da parte dell'I.N.A.M. per usufruire invece di un'assistenza, inferiore ed a pagamento, da parte della mutua commercianti.

Onorevoli colleghi, questo stato di cose è così assurdo che vi dobbiamo immediatamente porre riparo, esaminando quale soluzione tecnica è più opportuno adottare.

Si verifica poi anche il caso inverso, cioè il caso, per esempio, di chi ha l'assistenza I.N.A.M. in quanto è a carico del figlio che lavora; ma nel momento in cui il nucleo familiare si spezza per una ragione qualsiasi, egli, mezzadro o colono o piccolo commerciante, perde il diritto all'assistenza I.N.A.M. e deve pagare per avere un'assistenza degradata, mentre avrebbe, nella sua qualità di titolare di pensione della Previdenza sociale, diritto per legge all'assistenza gratuita.

Ritengo che queste incongruenze, queste assurdità dovrebbero essere eliminate una volta per sempre dalla nostra legislazione previdenziale.

D I P R I S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I P R I S C O . Vorrei aggiungere soltanto poche parole a quanto ha già detto il collega Fiore molto chiaramente.

Ricordo a me stesso e all'onorevole Ministro la circolare del direttore generale dell'I.N.A.M., Savoini, in data 7 giugno 1961, con la quale, dopo un lungo periodo di contestazioni che riguardavano soprattutto i familiari pensionati mezzadri, si è data disposizione all'I.N.A.M. di cessare l'assistenza una volta che fosse stato smembrato il nucleo familiare.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

V A R A L D O , *relatore*. La Commissione è contraria a questo emendamento, pur rendendosi conto della reale esistenza del problema che è stato posto dal senatore Fiore. È difficile oggi valutare quale onere

può comportare l'approvazione di una norma di questo genere, poichè non si tratta di cosa di poco conto. La spesa potrebbe essere anche molto rilevante in quanto i pensionati assistiti in base alla legge 4 agosto 1955, n. 692, sono in numero sensibilmente inferiore al vero numero dei pensionati, poichè ci sono molti pensionati i quali godono di assistenza sotto altri titoli. Ora, portare anche questi pensionati sotto l'imperio della legge del 1955 potrebbe comportare un onere molto rilevante. Con il tempo ed esaminando attentamente il problema, valutandone le reali conseguenze, si potrà trovare una soluzione; ora però, non conoscendo quale potrebbe essere la spesa effettiva e quale turbamento potrebbe portare, in tutto il sistema, una norma del genere non è possibile accoglierla.

S U L L O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Qui mi pare che siano state poste due questioni in parte collegate tra loro ed in parte distinte.

Una prima questione è quella del coordinamento dell'assistenza malattia ai pensionati con l'assistenza malattia ai lavoratori in attività di servizio, e ciò perchè spesso nella stessa persona fisica può riscontrarsi la coincidenza di un pensionato e di un lavoratore in attività di servizio. La domanda che si pone allora è questa: a chi bisogna dare la priorità? Siccome l'interessato non può avere che una sola assistenza malattia, deve comportare ciò necessariamente una doppia imposizione contributiva?

Questo mi pare il problema principale posto dal senatore Fiore. Cioè egli dice: dal momento che tutto quello che si può ottenere come assistenza malattia da parte di una persona fisica sola non può essere che un certo complesso, non si può nello stesso tempo rendere il soggetto passivo dell'assicurazione contribuente di due diversi tipi di assicurazione.

Posta così, in termini diremo rigidamente morali, e in visione semplicistica, la questione, io dò senz'altro ragione al senatore Fiore. Però vi è una serie di sottocasi, di sottospecie, che vanno esaminati con una certa attenzione. Ho promesso al senatore Fio-

re che questa questione sarebbe stata esaminata, e tale esame è in corso. Lo pregherei perciò di voler prendere atto di questa volontà di giungere ad una conclusione ritirando l'emendamento, per l'impegno che il Governo assume qui di trovare una soluzione legislativa a tutto il complesso di problemi. Credo che una soluzione affrettata data in questo momento potrebbe creare nuovi inconvenienti dal punto di vista tecnico.

C'è però un altro problema, su cui sono d'accordo. Se l'emendamento che è stato presentato in proposito deve servire per l'estensione dell'assistenza integrativa ai pensionati, allora cedo senz'altro, non dirò nella formula — perchè forse dovrà essere proposta qualche correzione di pura forma — ma per quanto riguarda la sostanza, cioè per l'estensione dell'assistenza integrativa ai pensionati. Dirò che, secondo un calcolo già fatto, perchè queste cose non si improvvisano, risulterebbe che l'onere per il 1962 per le cure balneotermali, per le protesi ortopediche, per le protesi dentarie, per i presidi ortopedici, i presidi terapeutici, gli occhiali, gli apparecchi acustici, è sostanzialmente previsto in poco più di 3 miliardi e mezzo di lire.

Quando, qualche momento fa, il senatore Di Prisco ripeteva che noi chiedevamo più di quello che era necessario, doveva tener presente che la copertura finanziaria prevedeva, nel desiderio e nell'impegno del Governo, anche le prestazioni integrative sanitarie. Non chiedevamo quindi di più per il gusto di chiedere, ma soltanto per poter realizzare l'unità dell'assistenza del pensionato anche per quanto riguarda questo settore.

Pertanto, salvo il coordinamento, io accetto l'emendamento che parla di prestazioni integrative, e lo accetto insieme con l'altro emendamento che, come mi risulta è stato presentato dalla Commissione. Sul piano tecnico-legislativo credo sia preferibile il testo della Commissione perchè mi pare meglio limato, diremo così, ma in sostanza il Governo è disposto all'accettazione di ambedue questi emendamenti che vogliono l'estensione dell'assistenza integrativa, con un

onere ulteriore di circa 4 miliardi a favore dei pensionati.

P R E S I D E N T E . Senatore Fiore, aderisce all'invito dell'onorevole Ministro di ritirare l'emendamento, che sarebbe divenuto articolo 5-ter?

F I O R E . Prendendo atto dell'impegno del Ministro, ritiro, anche a nome dei colleghi, l'emendamento. Ci auguriamo che venga presentato al Parlamento al più presto il provvedimento legislativo relativo all'impegno dell'onorevole Ministro.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Di Prisco, Boccassi, Fiore, Gramegna, Simonucci, Palumbo Giuseppina è stato presentato un emendamento tendente ad inserire un ulteriore articolo 5-ter. Se ne dia lettura.

B U S O N I , Segretario:

Art. 5-ter

All'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente: « 4) prestazione integrativa obbligatoria e facoltativa ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Fiore ha facoltà di illustrare questo emendamento.

F I O R E . Non mi pare che l'emendamento abbia bisogno di illustrazione.

Z A N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z A N E . Signor Presidente, prego di porre in discussione anche l'emendamento presentato dalla Commissione. Può darsi infatti che il senatore Fiore, conosciuto il testo di tale emendamento, ritiri il proprio.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione.

BUSONI, *Segretario*:

« Il primo comma dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692, è sostituito dal seguente:

« L'assistenza di malattia a favore degli assistiti indicati nello articolo 1 della presente legge si attua attraverso le seguenti prestazioni:

- 1) generica e specialistica, ivi compresa l'assistenza ostetrica;
- 2) ospedaliera;
- 3) farmaceutica;
- 4) integrativa sanitaria ».

PRESIDENTE. Senatore Fiore, ritira il suo emendamento per aderire a questo della Commissione?

FIORE. D'accordo, signor Presidente, ritiriamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

A questo punto riterrei opportuno sospendere la seduta per il coordinamento.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, naturalmente mi rimetto alle sue decisioni per quanto riguarda il coordinamento; comunque il coordinamento da noi richiesto concerne un punto che è stato già molto autorevolmente fatto notare dal relatore senatore Varaldo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

VARALDO, *relatore*. Con l'articolo 1 noi avevamo stabilito un'addizionale dello 0,20 per cento che doveva durare un ses-

sennio. Ora questa addizionale veniva aggiunta a quanto era stabilito nei commi 1 e 2 dell'articolo 1; siccome con l'articolo 5 si è portato al 1° gennaio 1964 il nuovo sistema, da quel momento cesserà il contributo stabilito all'articolo 1 e di conseguenza dovrà cadere anche l'addizionale che non avrà più il supporto su cui insistere. Perciò bisognerebbe sopprimere le parole « per la durata di un sessennio » in modo che la percentuale dello 0,20 per cento durerà finché durerà il contributo, cioè fino al 31 dicembre 1963 ed apportare anche le modifiche correlative al disegno di legge.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono favorevole. E questo è l'unico coordinamento da fare, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, resta stabilita la soppressione delle parole « per la durata di un sessennio » nell'ultimo comma dell'articolo 1; conseguentemente la data del 30 settembre 1965, prevista al primo comma, rispettivamente, dell'articolo 3 e dell'articolo 4, resta modificata in quella del 31 dicembre 1963.

Passiamo quindi alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Di Prisco. Ne ha facoltà.

DI PRISCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi avevamo portato la nostra attenzione, e mi si permetta il termine, la nostra battaglia sin dall'articolo 1 del disegno di legge, nella convinzione che partendo da questo progetto ci si incanalasse su quelle che sono le linee che il disegno di legge dei contributi unificati avrebbe dato e darà sicuramente al problema della contribuzione per i lavoratori.

Abbiamo dovuto precedere i tempi per ragioni di scadenza e di rapporti fra Previdenza sociale e I.N.A.M. e secondo me non ci comportiamo, soprattutto per l'onere che viene a ricadere sui lavoratori, in modo corretto, secondo le aspirazioni dei lavoratori. Quando è stato presentato nell'altro ramo del Parlamento il progetto di legge, al quale

tutti ci siamo riferiti, per la riscossione unificata dei contributi, si è teso proprio a dare tranquillità a tutti i lavoratori subordinati, i quali purtroppo di tanto in tanto vedono approvato un progetto che toglie loro in maniera diretta una parte di salario. Siccome sappiamo quanto dure siano le fatiche dei lavoratori per ottenere miglioramenti salariali, pur in situazioni di contingenza favorevoli come questa, mi pare che non facciamo bene ad approvare un provvedimento che aggrava un sistema contributivo già di per sè gravoso per i lavoratori.

Queste sono le ragioni fondamentali per le quali noi votiamo contro il progetto di legge. Domattina i lavoratori sapranno che, attraverso una disposizione di legge, la loro giusta paga viene diminuita; di poco o di tanto, non importa: è il principio che noi non condividiamo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione dei disegni di legge: « Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, per una più equa ripartizione fra gli Ufficiali giudiziari e gli Aiutanti ufficiali giudiziari della percentuale sui crediti recuperati dall'erario e dei diritti e delle trasferte degli atti a debito » (736), d'iniziativa del senatore Jodice; « Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, concernente l'ordinamento degli Ufficiali giudiziari e degli Aiutanti ufficiali giudiziari » (781), d'iniziativa del senatore Arcudi; « Modifica del vigente ordinamento degli Ufficiali giudiziari e degli Aiutanti ufficiali giudiziari » (1372)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, per una più equa ripartizione tra gli Ufficiali giudiziari e gli Aiutanti ufficiali giudiziari della percentuale sui crediti recuperati dall'erario e dei diritti e delle tra-

sferte degli atti a debito », d'iniziativa del senatore Jodice; « Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, concernente l'ordinamento degli Ufficiali giudiziari e degli Aiutanti ufficiali giudiziari », d'iniziativa del senatore Arcudi; « Modifica del vigente ordinamento degli Ufficiali giudiziari e degli Aiutanti ufficiali giudiziari ».

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Romano Antonio. Ne ha facoltà.

ROMANO ANTONIO. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, tre disegni di legge, riguardanti gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari, vengono sottoposti al nostro esame. Primo in ordine di presentazione è quello di iniziativa del senatore Jodice, recante il numero 736. Segue quello d'iniziativa del senatore Arcudi, che reca il n. 781. Viene infine quello d'iniziativa del Governo, che propone modifiche al vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 1959, numero 1229, mentre le altre due iniziative, quella del senatore Jodice e quella del senatore Arcudi, riguardano modificazioni all'ordinamento del 18 ottobre 1951, n. 1128. Evidente è la ragione per cui si impone un esame delle tre proposte.

Il senatore Jodice sottopone al Senato una nuova forma di ripartizione, tra gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari, della percentuale ad essi attribuita dalla legge sui crediti recuperati dall'erario, nonché sui diritti e sulle trasferte. La questione è semplice. Il disegno di legge Jodice fu presentato il 7 ottobre 1959. Due mesi dopo circa entrava in vigore il nuovo ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti, ordinamento che, come ho detto, fu approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 1959. Quindi, come anche è stato osservato dal relatore senatore Monni, le proposte del senatore Jodice riguardano un ordinamento abrogato. Non è da farsi però una colpa al collega Jodice in quanto la sua proposta fu depositata alla Presidenza del Senato quando ancora non era stato

approvato il nuovo ordinamento del 1959. Ma la materia relativa alla retribuzione degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari non è presa in esame dal disegno di legge d'iniziativa governativa. Quindi il collega Jodice, essendo entrato in vigore il nuovo ordinamento giudiziario e poichè la sua proposta si riferiva all'ordinamento abrogato del 1951, avrebbe dovuto proporre degli emendamenti o degli articoli aggiuntivi al disegno di legge d'iniziativa governativa. (*Interruzione del senatore Jodice*). Gli emendamenti o gli articoli aggiuntivi devono riguardare il disegno di legge che esaminiamo. Il collega Jodice avrebbe dovuto uniformarsi ai mutamenti che si sono nel frattempo verificati, mutamenti derivati da questa situazione: un disegno di legge di modifica allo ordinamento del 1951 fu presentato nell'ottobre 1959. Entrato in vigore il nuovo ordinamento, che modifica quello del 1951, bisognava apportare delle modifiche, presentare degli articoli aggiuntivi o degli emendamenti al disegno di legge...

J O D I C E . Allora anche il Governo avrebbe dovuto fare altrettanto.

R O M A N O A N T O N I O . No, l'iniziativa è parlamentare; il Governo ha presentato il suo disegno di legge. Volendo però anche entrare nel merito, bisogna tener presente che il sistema di retribuzione degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, regolato dagli articoli 108 e 156 del vecchio ordinamento del 1951, è rimasto, come ho detto, immutato nei corrispondenti articolo 122 e 168 del vigente ordinamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959. Ora, nessuna innovazione è prevista nel disegno di legge d'iniziativa governativa n. 1372. Quindi gli ufficiali giudiziari, così stando le cose, continuano ad essere retribuiti mediante proventi costituiti dai diritti che sono autorizzati ad esigere sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio, cioè diritti di cronologico, diritti di copia, diritti postali, diritti di chiamata di causa, diritti di notificazione, di redazione di verbale, di protesti cambiari, diritti di vacanza, diritti di assistenza ad

atti di ufficio del magistrato o del cancelliere. Agli ufficiali giudiziari, sempre secondo il vigente ordinamento, compete altresì una percentuale sui crediti recuperati dall'erario sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall'erario per effetto della vendita dei corpi di reato in ragione del 15 per cento, quota comprensiva della percentuale spettante agli aiutanti ufficiali giudiziari.

Esaminando sempre il sistema di retribuzione, gli aiutanti ufficiali giudiziari continuano, a loro volta, ad essere retribuiti mediante proventi costituiti dai diritti di notificazione, dai diritti fissi postali sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio e dai diritti di chiamata di causa, anche se le relative prestazioni — ecco il punto della questione — siano compiute direttamente dall'ufficiale giudiziario, con la terza parte della percentuale del 15 per cento di cui or ora ho parlato.

Tenendo presente il sistema di retribuzione, per stabilire se meriti essere presa in considerazione la proposta del senatore Jodice, che vorrebbe divisa la percentuale del 15 per cento in tante quote quanti sono gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti, bisogna fare un esame di quello che è lo svolgimento delle due attività e nel campione civile e nel campione penale. Il senatore Jodice motiva la proposta mettendo in evidenza che il lavoro di notificazione in materia civile e penale è svolto tutto dagli aiutanti ufficiali giudiziari e richiama il principio costituzionale per il quale la retribuzione di ogni lavoratore deve essere proporzionata non solo alla qualità ma anche alla quantità del lavoro compiuto.

J O D I C E . È anche un principio cristiano, prima di essere costituzionale.

R O M A N O A N T O N I O . E chi lo mette in dubbio? Il rilievo però, egregio collega Jodice, non è del tutto esatto, ove si consideri che l'articolo 165 del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari, stabilisce che gli aiutanti ufficiali giudiziari coadiuvano gli ufficiali giudiziari nella notificazione degli atti in materia civile, penale e

amministrativa e nell'assistenza alle udienze. Per stabilire se la percentuale fissata dallo articolo 122 debba o no ritenersi distribuita con equità, anche in relazione al principio costituzionale richiamato dal collega Jodice, bisogna tener conto del lavoro di recupero dei crediti dell'erario, bisogna cioè tenere presente lo svolgimento del servizio del campione civile, del campione penale e del campione amministrativo. Il servizio relativo ai campioni comprende sia l'attività diretta alla formazione ed alla iscrizione degli articoli di credito, sia il lavoro necessario per gli atti di appuramento, intesi alla definizione delle partite iscritte. *Dominus* della materia, in questo caso, è il cancelliere, che forma lo stato di liquidazione, delle spese, delle tasse e dei diritti prenotati.

Lo stato di liquidazione, vistato dall'Ufficio del registro, dichiarato esecutivo dal giudice, viene notificato al debitore con l'intimazione a pagare. Se il debitore non paga ha inizio l'esecuzione.

Dunque il servizio si svolge passando per tre fasi: la prima di competenza del cancelliere, la seconda dell'aiutante ufficiale giudiziario, la terza dell'ufficiale giudiziario. Seguendo le caratteristiche di queste tre attività, si rileva subito che la notificazione è certo meno complessa delle altre due attività attribuite al cancelliere e all'ufficiale giudiziario e si spiega così la minore entità della percentuale corrisposta agli aiutanti; bisogna ancora aggiungere che la percentuale corrisposta agli aiutanti ufficiali giudiziari è al netto della tassa del dieci per cento che grava invece, per l'articolo 154, sulla quota che viene liquidata agli ufficiali giudiziari.

Noi, come vedete, non intendiamo creare discordie tra ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari; vogliamo precisare invece come vi sia stato uno sforzo per portare armonia tra queste due categorie di collaboratori dell'Amministrazione della giustizia, ed ecco perchè la proposta del collega Jodice, almeno in Commissione, non è stata presa in considerazione.

J O D I C E . Ma tende proprio a quello che lei dice,

R O M A N O A N T O N I O . Glie lo auguro.

Il senatore Arcudi, preoccupato del dissidio esistente tra gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari, propone alcune modifiche all'abrogato ordinamento del 1951. Il proponente rileva che la legge del 18 aprile 1951 non delimita con esattezza le competenze degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti, in quanto si limita a dichiarare che gli aiutanti ufficiali giudiziari coadiuvano l'ufficiale giudiziario nella notificazione degli atti in materia civile, penale ed amministrativa ed alla assistenza alle udienze.

Per questa imprecisa dizione l'aiutante ufficiale giudiziario verrebbe adibito per le notifiche dei soli atti in materia penale e amministrativa, vale a dire di quegli atti per i quali si devono anticipare le spese, salvo a riscuotere i relativi diritti ed indennità quando l'articolo di campione venga recuperato.

La preoccupazione del senatore Arcudi poteva ritenersi fondata quando era in vigore l'articolo 154 dell'ordinamento del 1951, che rendeva possibile all'ufficiale giudiziario di affidare all'aiutante i soli atti penali. Questa preoccupazione più non può esistere oggi, in quanto l'articolo 267 dell'ordinamento del 1959 precisa che gli aiutanti ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante proventi costituiti dai diritti di notificazione, dai diritti fissi postali sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio e dai diritti di chiamata di causa, anche se le relative prestazioni siano compiute direttamente dall'ufficiale giudiziario.

È scomparsa così la possibilità del dissidio, perchè i proventi derivanti dal compimento degli atti ora menzionati vanno attribuiti agli aiutanti anche quando le prestazioni siano compiute direttamente dall'ufficiale giudiziario. Concludendo, il disegno di legge del senatore Arcudi presentato il 13 novembre 1959 trova la sua rispondenza sostanziale nell'ordinamento del dicembre del 1959.

Esaminati i due disegni di legge presentati dai senatori Jodice e Arcudi, rimane il disegno di legge di iniziativa governativa. L'aumento dell'organico sia degli ufficiali giudiziari che degli aiutanti, aumento previ-

sto negli articoli 2 e 27 del disegno di legge, risponde ad un'esigenza che si è andata sempre più manifestando in questi ultimi dieci anni.

Quando nel 1951 vennero inquadrati nel ruolo degli aiutanti i commessi, si tenne presente il lavoro svolto negli anni precedenti. Essendo nel frattempo aumentato notevolmente il lavoro, per far fronte alle esigenze di servizio, sono stati impiegati gli amanuensi in lavori interni d'ufficio, personale il più delle volte privo della necessaria competenza e senza quella responsabilità che può derivare da uno stabile rapporto di impiego. Si è quindi imposto un aumento dell'organico; e così gli ufficiali giudiziari da 1478 saranno portati a 1550 e gli aiutanti da 1050 andranno a 1600. L'aumento risulta di 72 ufficiali giudiziari e di 550 aiutanti. Collocando a fianco dell'ufficiale giudiziario in quasi tutte le Preture uno o più aiutanti, viene assicurata la presenza in ufficio di uno dei due funzionari, anche quando l'altro è fuori per notificazione o atti esecutivi. L'aumento dell'organico importa un aggravamento finanziario ed a ciò il disegno di legge provvede mediante l'aumento modico delle singole voci della tariffa, mediante la revisione di alcune disposizioni riguardanti i proventi, ed aumentando a lire 50 la somma dovuta all'erario dai richiedenti per ogni originale di atto a pagamento in materia civile e penale.

La revisione consente la soppressione dell'articolo 174 dell'ordinamento del 1951, il che solleva l'erario da un onere che si è rivelato alquanto gravoso. Una più equa ripartizione è stata data all'indennità di trasferta disponendosi che una parte della indennità, spettante all'ufficiale, che compie l'atto, vada al personale che per esigenza di servizio è impiegato nei lavori di ufficio.

Altro punto di cui si propone la modificazione è quello relativo all'obbligo dell'ufficiale giudiziario di respingere le richieste di atti fatti a mezzo del servizio postale, a meno che esse non provengano da una pubblica amministrazione.

La prassi dell'invio della richiesta a mezzo del servizio postale ha dato luogo a gravi inconvenienti e lagnanze e da parte degli avvocati e da parte degli ufficiali giudiziari.

Questi ultimi mal tollerano che gli avvocati pretendano di ricevere a mezzo posta informazioni circa l'esito della notificazione. Gli avvocati a loro volta si preoccupano di possibili abusi in ordine alle somme consegnate senza il rilascio di ricevuta; ad eliminare l'inconveniente si è stabilito che la parte assuma il rischio della tardiva o mancata consegna del plico postale e quello dell'eventuale dispersione di documenti o dell'assegno inserito nel plico. Allo scopo di rendere operante il controllo ispettivo viene fatto obbligo all'ufficiale giudiziario di registrare le richieste provenienti, per posta nel primo orario successivo alla ricezione, di annotare la somma ricevuta a titolo di anticipazione. È stato determinato un equo compenso per lo espletamento delle commissioni ricevute a mezzo posta.

Questi sono i punti fondamentali della piccola riforma all'ordinamento del 1959.

Per il buon andamento del lavoro degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti, formuliamo un augurio ed è questo: tra le due categorie che collaborano per l'amministrazione della giustizia torni l'armonia. Le due categorie hanno attribuzioni e retribuzioni distinte e separate. Entrambe alle dipendenze dello Stato, hanno un trattamento economico parificato a quello degli impiegati civili dello Stato.

Il disegno di legge che siamo chiamati ad esaminare elimina gli inconvenienti manifestatisi dopo l'ordinamento del 1959 e ben può approvarsi.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Jodice. Ne ha facoltà.

*** J O D I C E .** Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, io credo che l'esatta comprensione della discussione del disegno di legge governativo e degli altri due che trattano pressappoco lo stesso argomento possa scaturire da alcune indispensabili premesse.

Il povero Don Abbondio di manzoniana memoria, ignaro della burrasca che andava addensandosi sul suo capo, scavava stancamente nel suo cervello per cercare, naturalmente invano, di appurare chi fosse Carneade. Io credo che allo stesso modo voi

pochi colleghi qui presenti, pur dotati di vaste cognizioni giuridiche specialmente nel campo pubblicistico, durereste fatica a sapere chi è, che cosa rappresenta nella sistemica della Pubblica Amministrazione l'ufficiale giudiziario che forma oggetto dei disegni di legge che sono stati così premurosamente portati al nostro esame. Poichè tenete presente, onorevoli colleghi, che in nessun altro ramo della Pubblica Amministrazione esiste un istituto così aberrante: un pubblico ufficiale, cioè, che alla stessa guisa dell'ufficiale giudiziario si ribelli a una esatta configurazione giuridica. Approssimativamente l'ufficiale giudiziario, pur nella sua ibrida concezione e sistemazione nel settore degli ausiliari dell'amministrazione della giustizia, può essere, o meglio, potrebbe essere considerato un organo pubblico che ha ad un tempo veste di imprenditore e di prestatore d'opera. Un organo pubblico che, pur vincolato da un rapporto d'impiego, conserva quasi intatti tutti gli attributi del libero professionista.

Eppure questo organo pubblico, che pur vive di proventi, non ha mai sollecitato una sistemazione razionale, non ha mai rivendicato un regolare rapporto d'impiego. Ha, in sostanza, sempre disdegnato di diventare un impiegato puro e semplice del Ministero di grazia e giustizia. Le sue battaglie, invece, l'ufficiale giudiziario le combatte nel campo delle tariffe, ed è così fortunato nelle sue sortite, trova così stranamente consenzienti nei suoi attacchi gli organi governativi da apparire ormai padrone del campo.

Le sue rivendicazioni, specialmente in ordine all'amministrazione interna degli uffici, non hanno più limiti. Senza esagerare, si potrebbe affermare che l'ufficiale giudiziario ha strumentalizzato l'amministrazione della giustizia ai fini esclusivi dei suoi interessi privati.

Ora, se tale atteggiamento è spiegabile e comprensibile se viene osservato dal punto di vista dell'ufficiale giudiziario — e per quanto cercheremo di mettere in evidenza nel corso di questo dibattito — diventa invece assurdo, quando lo si esamini e lo si rivaluti in rapporto al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministero di grazia e giustizia,

mentre rifiuta di prendere conoscenza e coscienza di questo assurdo logico e giuridico che esiste nell'organizzazione dell'amministrazione della giustizia, mentre aborre dal concepire propositi e provvedimenti atti ad eliminare l'anomalia dell'istituto, si affanna invece, con accanimento che potrebbe essere dedicato ad altri e più ponderosi problemi, quasi a costituzionalizzarlo, in ogni caso a renderlo sempre più prospero e, per ciò stesso, a perpetuarlo insieme agli inconvenienti che esso comporta, inconvenienti che voi certamente vedrete trasparire in modo prepotente attraverso la discussione del disegno di legge governativo, come del disegno di legge di chi ha l'onore di parlarvi e del disegno di legge dell'onorevole Arcudi.

Onorevoli colleghi, che cosa rappresentano questi tre disegni di legge e a cosa mirano? Anzitutto a me pare corra necessità di una precisazione e cioè che i due disegni di legge 1372, 781 e 736 in tanto sono venuti al giudizio di questa Assemblea in quanto ne è stata fatta richiesta da parte dell'opposizione, perchè alla Commissione di giustizia in sede legislativa la maggioranza oppose un rifiuto, netto quanto ingiustificato, a interpretare e realizzare normativamente l'esigenza di eliminare il dissidio tra ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari, che si ripercuote sull'andamento dei servizi, avente tra le cause determinanti l'attuale iniquo sistema di ripartizione tra le due categorie delle percentuali dei redditi recuperati dall'Erario.

Ma non basta: il disegno di legge d'iniziativa governativa, se fosse approvato, determinerebbe l'aggravamento dell'attuale situazione di sperequazione sofferta dagli aiutanti ufficiali giudiziari, i quali verrebbero cacciati — ed è questo evidentemente il proposito nascosto — nella dolorosa situazione economica nella quale si trovavano prima dell'istituzione dell'attuale ordinamento. Nè queste parole devono apparire esagerate quando si consideri che incombe sulla categoria degli aiutanti ufficiali giudiziari la minaccia del disegno di legge, presentato pure dal Ministero di grazia e giustizia, che vorrebbe persino togliere agli aiu-

tanti giudiziari la facoltà di elevare protesti, riducendoli per quell'incombenza al rango di semplici presentatori. Non ho bisogno di dilungarmi in questa sede anche perchè il problema è stato trattato ampiamente, diffusamente in sede di Commissione parlamentare.

Ma, per l'evidenza e l'irriducibilità dei contrasti sorti in seno alla Commissione, anche in sede legislativa, noi dobbiamo dibattere qui in Aula un tema che comprende, innanzitutto e soprattutto, un problema di giustizia sociale strettamente collegato all'esigenza di consentire all'Amministrazione l'efficienza di un servizio che è fondamentale per essa, qual è appunto la notifica di tutti gli atti civili, penali e amministrativi.

A dimostrazione di ciò basterà delineare il quadro della situazione attuale. Come sono retribuiti gli aiutanti ufficiali giudiziari? Gli aiutanti ufficiali giudiziari in base alle leggi vigenti, sono retribuiti: primo, mediante proventi costituiti dai diritti di notificazione, dai diritti fissi postali sugli atti inerenti al loro ufficio e dai diritti di chiamata di causa; secondo, con la terza parte della percentuale di cui all'articolo 122, numero 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, al netto della tassa di cui all'articolo 154 dello stesso decreto. Detta terza parte è dovuta solo agli aiutanti che prestano effettivo servizio al momento dell'invio da parte dell'ufficio del registro delle somme recuperate spettanti agli ufficiali giudiziari.

Agli ufficiali giudiziari che, con i proventi percepiti, escluso il diritto fisso postale, non vengano a conseguire annualmente, al netto della tassa del dieci per cento, di cui all'articolo 171, in relazione all'articolo 154 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, un importo pari allo stipendio iniziale spettante all'impiegato civile dello Stato avente qualifica di applicato aggiunto, compete a carico dell'Erario un'indennità integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo. Tale importo può essere progressivamente elevato all'ammontare degli stipendi iniziali spettanti agli impiegati civili dello Stato aventi qualifica di applicato e di archivist,

previo parere favorevole della Commissione di vigilanza e di disciplina, decorso il corrispondente periodo di servizio richiesto per l'ammissione allo scrutinio degli impiegati civili dello Stato per il conseguimento delle suddette qualifiche.

Orbene, delle due suddette voci retributive, mentre la prima è formata in pratica esclusivamente dal corrispettivo dell'opera prestata dagli aiutanti, la seconda è per la quasi totalità costituita dal risultato dell'attività degli stessi aiutanti. Vediamone il motivo.

È risaputo che sui crediti recuperati dall'Erario sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall'erario per effetto della vendita dei corpi di reato viene corrisposta agli ufficiali giudiziari una percentuale del 15 per cento. Gli ufficiali giudiziari a loro volta sono tenuti a corrispondere agli aiutanti ufficiali giudiziari la terza parte della predetta percentuale, ed è proprio tale ripartizione che determina negli aiutanti un vivissimo malumore, perchè essa costituisce una vera e propria iniquità a loro danno, starei per dire: una vera e propria spoliazione.

Infatti gli aiutanti ufficiali giudiziari provvedono a tutte le notificazioni in materia penale ed amministrativa, oltrechè civile, a tutti i relativi precetti, bandi di vendita ed ordinanze, ed è incontestabile che oltre la metà dei debitori estingue il debito a seguito dell'intimazione del precetto. Gli altri debitori che, nonostante la notifica del precetto, non pagano, sono quelli che non ne hanno la possibilità, ragione per cui l'azione esecutiva dell'ufficiale giudiziario si risolve in un verbale negativo, appunto a causa dell'insolvenza del debitore.

Affinchè gli onorevoli colleghi possano rendersi conto della fondamentale ingiustizia che è alla base del sistema di ripartizione in vigore e del sistema che si propone, porto ad esempio il caso dell'ufficio unico della Corte di appello di Roma. Osservo, per inciso, che ritengo che un disegno di legge di questo genere prima di essere presentato avrebbe dovuto essere stato preceduto da un esame di tutti i dati statistici, che io adesso sottoporro al Governo ed al

Senato, perchè diversamente si rendono possibili ed accettabili anche i ragionamenti che ha fatto l'onorevole Romano nel suo intervento. Fintantochè noi restiamo nell'astratto, fintantochè facciamo considerazioni di sistematica amministrativa, non tocchiamo il fondo del problema dei rapporti tra ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari. Non si tratta di un problema ideologico, teleologico, finalistico: è un problema di ripartizione dei proventi. Quando si prescinde dalla statistica, dai numeri e dai dati, che sono o che dovrebbero essere a disposizione del Ministero, le discussioni sono vane e non raggiungono un risultato concreto ed utile.

Vi porterò dunque il caso dell'ufficio unico della Corte d'appello di Roma, dove, grosso modo, prestano servizio 50 ufficiali giudiziari e 120 aiutanti. Se la somma delle percentuali sui crediti recuperati dall'Era-rio, dei diritti e delle trasferte dovesse ammontare, ad esempio, a tre milioni di lire, un terzo, cioè un milione, andrebbe ripartito tra i 120 aiutanti, in quanto il 10 per cento andrebbe a finire agli ufficiali giudiziari ed il 5 per cento agli aiutanti. Quindi, su 3 milioni, un milione va diviso fra 120 aiutanti ufficiali giudiziari, in ragione di lire 8.333 *pro capite* e i residui due terzi, cioè i residui due milioni, vanno divisi tra 50 ufficiali giudiziari in ragione di 40 mila lire *pro capite*. Volete vedere come è generato l'assurdo? Volete vedere come tale assurdo offende la nostra sanità mentale, offende il nostro elementare buonsenso, offende soprattutto il nostro senso di giustizia?

I dati, che non sono stati evidentemente tenuti presenti quando si è preparato il disegno di legge...

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono in nostro possesso, in quanto possibile.

JODICE. Io li ho presenti. Evidentemente per quanto riguarda il mio disegno di legge ho scarsa fiducia di prevalere, onorevole Sottosegretario, perchè il rapporto di forze purtroppo è quello che è, perchè la ragione qui si fa con la forza. (*Commenti*).

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ed allora è finita la democrazia.

JODICE. Sì, d'accordo, ed è quello che sto riconoscendo.

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Noi vogliamo ragionare.

JODICE. Io ho scarsa fiducia ma spero che, prospettando agli interessati e cioè agli onorevoli colleghi che saranno chiamati a votare e al Governo che dovrà sostenere o tentare di riformare il suo disegno di legge, questi dati, possa indurre qualcuno a pensare diversamente da come ha pensato fino ad oggi. Questo sarà forse un pio desiderio, ma anche i pii desideri non debbono abbandonarci. Ho qui i dati di quasi tutte le Corti di appello d'Italia, di Tribunali e qualche volta anche di Preture.

Incominciamo. Sede di Roma, anno 1960. A Roma nel 1960 sono stati notificati 190 mila decreti penali; di questi 190 mila decreti penali, che, come tutti sanno, sono notificati col notissimo ed antiquato « precetto », il 60 per cento è stato pagato subito dopo la notifica, il che significa che l'attività per questo 60 per cento dei 190 mila decreti penali notificati si è esaurita con l'opera dell'aiutante ufficiale giudiziario. Al 15 per cento di questi decreti è stata fatta opposizione. Ed ecco dove poi si affaccia la morale, dove si affaccia la cosiddetta giustizia: abbiamo avuto 190 mila decreti penali notificati dagli aiutanti ufficiali giudiziari; di questi 190 mila decreti penali il 60 per cento ha conseguito immediato pagamento, senza bisogno di ulteriore attività.

Come sono state ripartite le somme che sono state recuperate semplicemente mercè l'opera e l'attività degli aiutanti ufficiali giudiziari? Sono state ripartite in questo modo: 8.658.669 lire, cioè l'equivalente al 5 per cento, sono andate agli aiutanti ufficiali giudiziari; 17.694.282 lire invece sono andate agli ufficiali giudiziari. Il totale ammontava a più di 26 milioni. Ora, se si tiene presente che gli ufficiali giudiziari, alla Corte d'appello

di Roma, sono 50 e gli aiutanti ufficiali giudiziari sono invece 120, voi vedrete che su una percentuale di un credito recuperato dagli aiutanti ufficiali giudiziari, di più di 26 milioni di lire, ben 18 milioni vanno nelle tasche di chi in questa attività non ha messo assolutamente nulla.

M O N N I, *relatore*. Non è esatto: chi dirige un ufficio qualcosa deve pur fare. Se gli aiutanti ufficiali giudiziari vengono chiamati così, c'è pure qualche ragione.

J O D I C E. Questo modo di pensare è inconcepibile, e in rapporto all'articolo 36 della Costituzione e in rapporto alla logica più elementare. Si parla degli aiutanti ufficiali giudiziari come di persone di servizio mentre oggi, dopo la modifica della legge del 1951, gli aiutanti ufficiali giudiziari sono, è vero, collaboratori degli ufficiali giudiziari, ma hanno un ordinamento autonomo, una dignità e funzioni ben delimitate dalla legge e non capisco perchè i proventi del lavoro degli aiutanti vada a finire nelle tasche di chi questo lavoro non compie. Tutto questo è conseguenza dell'assurdo sistema instaurato nell'amministrazione della giustizia italiana, per cui abbiamo, oltre tutto, delle persone che vivono dei proventi che vengono pagati da privati cittadini. È un fenomeno dei più strani, che andrebbe indagato a fondo. Ma io non concepisco il fatto che una attività venga svolta da una persona e il ricavato vada a finire nelle tasche degli altri.

M O N N I, *relatore*. Esposto così l'argomento, hai ragione tu; ma parti da premesse sbagliate.

J O D I C E. La verità è che in Italia basta essere diventati capi di qualunque ufficio perchè si sia... il colonnello che dirige la battaglia. Abbiamo tutta una situazione anomala: basta andare a vedere cosa succede negli uffici di Roma; ma sono cose che la legge non dovrebbe consentire.

P I O L A. Facciamo tutti uscieri.

J O D I C E. Gli uscieri devono fare gli uscieri e gli ufficiali giudiziari debbono as-

olvere alle funzioni che sono loro delegate. Non ci possiamo intendere perchè qui tutto è fatto con la « mano morta ».

Dopo i dati concernenti la Corte d'appello di Roma, ecco quelli di Bologna: 42.000 decreti penali notificati; il 70 per cento sono stati pagati subito dopo la notifica e il 5 per cento sono stati opposti. Il ricavato, per gli aiutanti ufficiali giudiziari, è stato di 2 milioni 68.000 lire, per gli ufficiali giudiziari è stato di 4 milioni 136.000 lire. Il numero degli aiutanti è di undici, quello degli ufficiali giudiziari è di dodici, il che sta a significare che gli aiutanti ufficiali giudiziari dividono meno della metà pur avendo essi fatto tutto il lavoro.

P I O L A. Il lavoro l'avrà fatto tutto la dattilografa.

J O D I C E. La dattilografa non ci dovrebbe stare. E se la dattilografa non ci deve stare, sia mandata via dall'ufficio!

M O N N I, *relatore*. Lei vorrebbe creare una giustizia su misura!

J O D I C E. Cari colleghi, voi parlate di idealismo: noi siamo i materialisti e voi gli idealisti. Ma noi, come materialisti, quando ci sforziamo di accostarci all'idea della perfezione, veniamo respinti; voi a quell'idea, sia essa di platonica memoria o si rifaccia all'ideologia risorgimentale ed illuministica, non vi volete avvicinare. Ed ecco che ci si dice: c'è l'amanuense che fa le lettere, e le firma il capufficio; c'è la dattilografa che scrive, e i diritti vanno al capufficio. Qui c'è un ufficiale giudiziario pagato dallo Stato, coi proventi dei cittadini, che tiene una schiera di dattilografe, pagate, beninteso, a 15, 16, 18 mila lire al mese!

Ma io vorrei domandare: è consentito questo dalla legge? È consentito cioè che l'ufficiale giudiziario, pagato con erogazioni dello Stato, senza nemmeno essere presente goda di entrate derivanti da proventi dei cittadini? È consentito che, nell'ambito della Pubblica Amministrazione, l'ufficiale giudiziario organizzi e disponga di servizi per conto proprio, affidi mansioni, sia pure attinenti ad un settore ausiliario della giustizia, a persone di

sua fiducia, su cui il Ministero non abbia possibilità di esercitare alcun controllo e non abbia alcun potere? Voi dovete dirlo apertamente, se intendete che si debba continuare ad andare avanti così. Adesso, poi, vedremo quali aggravamenti derivano a questa situazione dal disegno di legge governativo.

In definitiva, per concludere il discorso su questo argomento, coloro che, in misura minore se non in misura minima, hanno contribuito alla formazione del provento, e cioè gli ufficiali giudiziari, sono quegli stessi che ne ritraggono un maggiore profitto personale *pro capite*. Per cui si verifica in Italia questo particolare fenomeno: che i proventi mi vengono in tasca, onorevoli colleghi, anche quando io sto a fare i bagni, oppure sto in montagna a prendere aria fresca durante il periodo estivo. Così percepisco il minimo dello stipendio che mi assicura il Governo, e poi percepisco tutti i proventi che derivano da una attività che si svolge in modo indipendente dalla mia persona, senza il mio concorso.

P I O L A . Durante le ferie capita a tutti di percepire un provento!

J O D I C E . Il provento del lavoro degli altri? Anche questo è un sistema, è un modo di concepire le cose!

P I O L A . Anche l'indennità parlamentare si percepisce durante le ferie.

J O D I C E . Il paragone mi sembra proprio strano: mentre io sto in ferie, nessuno sta a lavorare per me qui, e quindi il confronto non regge. Io non mando un aiutante mio a lavorare per poi prendere i proventi di lui! Qui si tratta di prendersi il frutto del lavoro degli altri, non il frutto del lavoro proprio!

M O N N I , *relatore*. Faccia la cortesia di dirci se ritiene che nell'ordinamento l'ufficiale giudiziario sia necessario, poichè ella dice che è un parassita, e il parassita non è necessario.

J O D I C E . Ma cosa sta dicendo? Questa domanda è contro il tema che sto trat-

tando, è fuori dal tema, perchè io non sto parlando di parassiti. Quando si parte da questa concezione sbagliata è poi chiaro perchè sull'organo dell'Associazione degli ufficiali giudiziari appaiano articoli violenti contro questo senatore Jodice che sarebbe diventato il mangia-ufficiali giudiziari! Io faccio una questione di giustizia, collega Monni, e dico che a ciascuno deve andare il frutto del proprio lavoro e che a nessuno deve essere consentito, specialmente nella Pubblica Amministrazione, di profittare del lavoro degli altri.

M O N N I , *relatore*. Nell'ambito della propria posizione.

J O D I C E . Esattamente: ciascuno nel proprio ambito goda dei diritti che sono relativi alle funzioni che è autorizzato ad esplicare.

M O N N I , *relatore*. Proprio per questo parliamo di ordinamento.

J O D I C E . Sarebbe molto semplice: abbiamo un ordinamento per gli ufficiali giudiziari e per gli aiutanti, con specifiche attribuzioni per gli uni e per gli altri, onde gli ufficiali giudiziari dovrebbero percepire i proventi relativi alle funzioni che essi svolgono e gli aiutanti ufficiali giudiziari dovrebbero percepire a loro volta i proventi che scaturiscono dalle loro funzioni. Il sistema sarebbe molto semplice, ripeto, ma forse non farebbe comodo a tutti.

Siamo quindi di fronte ad una norma assurda, illogica, ma soprattutto ingiusta e anche incostituzionale, in quanto contrastante con il chiaro dettato dell'articolo 36 della Carta fondamentale della Repubblica, il quale, come è noto, stabilisce che ad ogni lavoratore spetta una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a lui e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

A questo punto, per chi non si intendesse di questa materia — ma penso che tutti coloro che si interessano di questa discussione, avvocati, magistrati, giuristi, navighino nel mare della giustizia con somma bravura

— debbo ricordare che l'aiutante ufficiale giudiziario per notificare gli atti penali, gli atti amministrativi, i decreti penali, deve anticipare le spese di tasca propria; cioè, per notificare un decreto penale a Monteverde Nuovo o a San Giovanni, partendo dall'ufficio unico di Roma, l'aiutante ufficiale giudiziario deve anticipare di tasca propria le spese per raggiungere il luogo e procedere alla notifica.

Può anche darsi, onorevole Ministro, che l'aiutante ufficiale giudiziario della Pretura di « Panecucolo » abbia la motocicletta; ma il fatto è che bisogna fare un calcolo — è qui la sostanza del problema — per stabilire se ad operazioni ultimate quell'aiutante ufficiale giudiziario riceve quello che ha speso per la notifica degli atti penali. Bisogna appurare insomma se, quando l'amministrazione della giustizia avrà conseguito il pagamento dell'importo del decreto penale e quando sarà stato distribuito quel 15 per cento nel modo che sappiamo tra gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti, l'aiutante ufficiale giudiziario verrà ad essere rimborsato delle spese che ha incontrato per la notifica degli atti.

Il problema posto in questi termini non consente soluzione che soddisfi la nostra esigenza di carattere morale, perchè gli aiutanti ufficiali giudiziari — è inutile fare discussioni a vuoto — tutte le notifiche in sede penale le fanno rimettendoci di tasca propria. Chi invece non spende neppure un soldo — ecco l'assurdità del sistema — ma anzi percepisce la maggior parte di questi proventi, è colui che se ne sta a sedere nell'ufficio. Non si capisce perchè allora non debba concorrere anche l'ufficiale giudiziario ad anticipare le spese per la notifica degli atti.

Onorevole Ministro, il problema è questo: noi dobbiamo stabilire se deve esistere o no nel nostro ordinamento l'aiutante ufficiale giudiziario. Io sono venuto qui a fare indegnamente il legislatore nel 1958 ed ho già trovato la figura dell'ufficiale giudiziario e quella dell'aiutante ufficiale giudiziario istituite nel nostro ordinamento. Orbene, hanno ragione di esistere o no queste due figure distinte e distanti, con attribuzioni spe-

cifiche l'una e l'altra? Se hanno ragione di esistere occorre delimitare i campi dei proventi; se non hanno ragione d'esistere occorre che si cominci a provvedere dagli ordini massimi della giustizia.

Altro che scissione dei magistrati! Oggi abbiamo quelli dell'Olimpo e quelli della bolgia infernale, abbiamo i magistrati alti e i magistrati bassi. Andiamo nelle cancellerie e troveremo un grande scontento; ci sono scioperi in atto, scioperi già fatti, scioperi minacciati. Andiamo poi nel settore degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari; in questa branca l'amministrazione della giustizia minaccia di diventare una torre di Babele, non ci si capirà più nulla. E così i magistrati da mesi aspettano gli aumenti, aspettano l'aumento degli organici, aspettano le promozioni, i cancellieri rivendicano altre cose, e così pure gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari. Ma ci rendiamo conto di cosa sta succedendo nel campo dell'amministrazione della giustizia?

Noi facciamo dei cavilli, delle disquisizioni che stanno nella stratosfera ma che non toccano la realtà; il *punctum pruriens* del problema è che l'amministrazione della giustizia se ne va a rotoli!

Onorevoli colleghi, onorevole Ministro, io ho l'impressione che quello dell'amministrazione della giustizia sia il campo più tormentato della vita pubblica. Perciò noi dobbiamo metterci a lavorare di buona lena; non bastano questi provvedimenti che hanno l'aspetto, seppure involontario, di voler favorire questa o quella categoria, occorre riformare il potere giudiziario, l'amministrazione della giustizia, con provvedimenti che eliminino una volta per tutte i dissidi fra le categorie che attualmente operano nell'amministrazione della giustizia medesima.

Noi dovremmo preoccuparci del dissidio dei magistrati, della posizione dei cancellieri, eccetera. Per quanto concerne i cancellieri, ad esempio, non ci rendiamo conto di questo assurdo: che il cancelliere, il quale è un funzionario di concetto, a volte laureato in legge, che spesso sta dalle 9 della mattina fino alle 4 del pomeriggio in udienza,

vede che l'ufficiale giudiziario o l'aiutante ufficiale giudiziario, e magari anche l'usciera che, in assenza dell'ufficiale giudiziario, è stato delegato per determinate funzioni, percepisce più di lui. Noi non riteniamo che questo fenomeno possa essere spiegato con la tranquillità di coscienza con cui lo spiegano i colleghi Monni e Antonio Romano. È un fenomeno che costituisce un turbamento per la coscienza del cittadino perchè rappresenta, oltre che un capovolgimento di carattere materiale, soprattutto un capovolgimento di valori morali. Chi occupa un posto superiore ad un altro e si vede retribuito in modo più miserevole non può evidentemente avere affetto per quella giustizia che amministra, anzi non può riconoscerla come tale.

Io vi dimostrerò che nelle Corti d'appello di Roma, di Milano, di Genova, di Venezia, di Napoli, di Palermo e di Bari vi sono ufficiali giudiziari che percepiscono retribuzioni mensili di gran lunga superiori a quella che percepisce il primo Presidente della Corte di cassazione. Ma di questo non ci si preoccupa. Si discute per giornate intere per stabilire se al primo Presidente della Corte di cassazione debba essere o meno concesso un aumento di stipendio di 50.000 lire, ma non ci si preoccupa di andare a verificare questi fatti. Eppure ci sono i registri; prendiamoli e vediamo quanto si percepisce in sede di Corte d'appello e come le somme vengono ripartite fra i vari funzionari. Vediamo quanto percepiscono gli ufficiali giudiziari, vivaddio!

Ed allora il Ministero deve dire: io consento, tollero, anzi convalido il fatto che un ufficiale giudiziario della Corte di appello di Roma percepisca una retribuzione mensile tre volte, quattro volte superiore a quella che io come Stato assegno al primo Presidente della Corte di cassazione!

M O N N I, *relatore*. Non è vero questo. Glielo proverò con dei documenti.

J O D I C E. Li ho anch'io i documenti.

M A G L I A N O. Vi è un limite; non possono superare una certa cifra.

G R A M E G N A. Oltre un certo limite versano il 50 o il 70 per cento.

M O N N I, *relatore*. Questa legge porta il limite al 70 per cento.

J O D I C E. Incongruente e insostenibile dal punto di vista logico è il disegno di legge governativo, poichè questo disegno di legge, tanto elogiato dall'onorevole Monni ed oggi dall'onorevole Romano, parte dal presupposto che bisognerebbe eliminare gli inconvenienti che si verificano negli uffici degli ufficiali giudiziari. In quegli uffici infatti vi sarebbero amanuensi, cioè cittadini privati che l'ufficiale giudiziario assume per conto proprio, introduce negli uffici e poi paga con i proventi che vengono riscossi sugli atti notificati. Ora il disegno di legge governativo parte dal presupposto che bisognerebbe eliminare questi inconvenienti, per cui ogni ufficiale giudiziario dovrebbe adempiere in proprio alle proprie mansioni e ogni aiutante ufficiale giudiziario dovrebbe ugualmente adempiere in proprio alle proprie mansioni. Ora, se vi è stato qualcuno che ha lamentato l'insufficienza dell'organico — e su questo punto vorrei una risposta — questi sono stati proprio gli ufficiali giudiziari. Sono stati essi a dire: noi non siamo in condizioni di assolvere alle mansioni del nostro ufficio, non possiamo sbrigare tutti gli affari. E noi lo sappiamo: a S. Maria Capua Vetere per poter fare un precetto occorre farsi iscrivere per lo meno 20 giorni prima. Non si può fare un pignoramento se non dopo 20 giorni che si è presentato il precetto all'ufficiale giudiziario. Per un sequestro conservativo si verificano le stesse cose, al punto tale che noi abbiamo riunito il Consiglio dell'ordine degli avvocati per far rilevare l'insufficienza dei termini stabiliti, a pena di inefficacia, per l'esecuzione del sequestro conservativo perchè, come tutti sapete, il sequestro conservativo deve essere praticato sotto pena di inefficacia entro 10 giorni dalla data dell'autorizzazione. Noi abbiamo degli uffici-copia assolutamente insufficienti; se volete la copia di un provvedimento dovete aspettare 8 giorni, se la volete prima dovete pa-

gare i diritti di urgenza e avete il provvedimento dopo 5 giorni. Lo consegnate all'ufficiale giudiziario e, dopo 6 giorni, l'ufficiale giudiziario vi dice: « Io posso fare l'esecuzione dopo 20 giorni, prima non ho tempo; ecco, vi presento un elenco di richieste ». E si ha voglia a correre a destra e a sinistra! Che cosa si inserisce in tutto questo? Evidentemente la corruzione. Non è possibile che su questo terreno non alligni la corruzione. Io, da questo punto di vista, non ne faccio colpa all'ufficiale giudiziario. È l'avvocato, alle volte, che sollecita il peculato. Pressato ad eseguire l'atto commessogli dal cliente, esso è costretto a dire all'ufficiale giudiziario: « Se proprio non potete, cercate di fare uno strappo, all'ultima ora, alle cinque meno un quarto, prima che annotti, vi manderò la macchina a casa ... Poi, eccovi qui ... ». Eccovi, che cosa? Le 700 lire che prescrive la tariffa?

Chi ci vive in mezzo lo sa, lo capisce, se ne rende conto. Chi fa il dottrinario, l'astrattista, lo stratosferico, non si rende conto di una realtà che comincia a bruciare, nel campo dell'Amministrazione della giustizia, e che deve essere eliminata.

Le sollecitazioni per una sistemazione degli uffici, quindi, sono venute principalmente da parte degli ufficiali giudiziari. Ma il Governo che cosa fa? Vedete che stranezza, che sorte sfortunata hanno questi ufficiali giudiziari! Invece di aumentare gli organici degli ufficiali giudiziari, il Governo aumenta a dismisura gli organici degli aiutanti ufficiali giudiziari! Quando mai si è sentita la necessità in Italia di aumentare questi ultimi organici? Si è parlato semplicemente di disfunzione negli uffici tenuti dagli ufficiali giudiziari. L'aiutante ufficiale giudiziario deve notificare gli atti civili e deve assistere alle udienze; il lavoro negli uffici deve farlo l'ufficiale giudiziario. E questi hanno dichiarato: non ce la facciamo. Il Governo invece aumenta di 550 unità il numero degli aiutanti ufficiali giudiziari, che non andavano assolutamente aumentati, e di appena 72 il numero degli ufficiali giudiziari, aggravando la situazione ed acuitizzando il contrasto attualmente esistente tra ufficiali giudiziari ed aiutanti, appunto in conside-

razione del numero degli uni e degli altri e del modo con cui vengono divisi i proventi tra l'una e l'altra categoria.

Sarà la guerra negli uffici giudiziari; poi staremo a vedere. Certo è che le Cassandre hanno avuto sempre sfortuna, anche se hanno potuto essere immortalate da Omero, e non sarà questo il caso ...

M O N N I, *relatore*. Il bello è che la sta facendo lei la Cassandra, adesso.

J O D I C E. Temo di farla.

Non esistono ragioni che possono giustificare l'attuale sistema ...

R O M A N O ' A N T O N I O. L'aumento degli aiutanti ufficiali giudiziari serve ad assicurare la presenza di uno dei due nell'ufficio, quando l'altro è fuori.

J O D I C E. Per comodo dell'altro e poi i proventi vanno tutti da una parte. Comunque la giriate, la piaga è lì.

La differenziazione tra l'ufficiale giudiziario e l'aiutante ufficiale giudiziario è già nella diversa qualifica, nella diversa funzione, nella diversa equiparazione (l'ufficiale giudiziario è equiparato alla carriera di concetto, mentre l'aiutante ufficiale giudiziario sta nella carriera esecutiva), nel diverso minimo garantito (quello di concetto all'ufficiale giudiziario, quello di carriera esecutiva all'aiutante). Nella questione in esame non di funzioni si tratta; più semplicemente, si tratta di attribuire a ciascuno il suo e di attuare perciò il precetto costituzionale, che è nello stesso tempo cristiano, il quale vuole che la retribuzione di ogni lavoratore sia commisurata non soltanto alla qualità ma anche alla quantità delle prestazioni.

Ecco perchè il disegno di legge che porta il n. 736 avrebbe dovuto avere maggiore fortuna in sede di Commissione e non l'apposizione che purtroppo verso di esso si è ingiustamente manifestata. Il disegno di legge infatti, molto semplicemente e opportunamente, a mio modo di vedere, propone l'eliminazione del citato ingiusto sistema di ripartizione vigente e la sostituzione con una ripartizione in parti uguali tra gli uf-

ficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari sia della percentuale sui crediti recuperati dall'Erario sia dei diritti e delle trasferite, per realizzare appunto una ripartizione più equa e più proporzionata al lavoro svolto singolarmente dagli ufficiali giudiziari e dagli aiutanti ufficiali giudiziari, tenendo presente altresì il principio che nel caso specifico la maggiore quantità di lavoro svolto dagli aiutanti compensa ad usura la diversa qualità del lavoro svolto dagli ufficiali giudiziari.

La maggioranza ha opposto alle ragioni sociali, economiche, costituzionali e di equità soprattutto, che ho dianzi accennato, quattro argomenti (e qui rispondo ai senatori Monni e Romano): 1) il disegno di legge n. 736, cioè il disegno di legge che io ho presentato, si riferirebbe ad una legge non più in vigore, per cui sarebbe superato nel tempo. 2) L'attuale sistema di ripartizione è uguale a quello prima vigente in virtù della legge del 1951, per cui il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, sta a significare che andava e va ottimamente. 3) Non si può mettere sullo stesso piano l'ufficiale giudiziario e l'aiutante ufficiale giudiziario. 4) Gli aiutanti ufficiali giudiziari verrebbero a lucrare compensi maggiori di quelli degli ufficiali giudiziari in virtù di compensi derivanti da attività peculiari.

È facile controbattere e confutare le quattro argomentazioni che mi sono state opposte dal senatore Monni e ripetute dal senatore Romano. Quanto alla prima argomentazione, il disegno di legge n. 736 fu presentato in data 7 ottobre 1959, cioè prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, per cui oggi si deve e si può parlare di sostituzione degli articoli corrispondenti a quelli che nella legge precedente regolavano la materia, vale a dire gli articoli 122, 154 e 167 dell'ordinamento attualmente in vigore. Gli articoli della vecchia legge che dovevano essere modificati con il mio disegno di legge sono stati trasfusi nella legge attuale e quindi i miei emendamenti invece che agli articoli della vecchia legge si riferiranno agli articoli della nuova legge.

Si tratta semplicemente di stabilire se queste modifiche che si propongono a quegli articoli siano inserite nell'una o nell'altra legge. Basterà aggiornare il disegno di legge sostituendo alle parole dell'articolo 1: « Il testo dell'ultimo comma dell'articolo 108 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente » le parole: « Il testo dell'ultimo comma dell'articolo 122 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente »; alle parole dell'articolo 2: « Il testo dell'ultimo comma dell'articolo 141 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente » le altre parole: « Il testo dell'ultimo comma dell'articolo 154 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente »; e alle parole dello stesso articolo 2: « Sulla percentuale spettante agli ufficiali giudiziari a norma del precedente articolo 108, n. 2... » le altre parole: « Sulla percentuale spettante agli ufficiali giudiziari a norma del precedente articolo 122, numero 2... ».

Ugualmente all'articolo 3, alle parole: « Articolo 156 della legge 18 ottobre 1951, numero 1128 » quelle: « Articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 »; alle parole del numero 2) dell'articolo 3 del disegno di legge: « Con la quota parte della percentuale sui crediti recuperati dall'erario, al netto della tassa di cui all'articolo 141 » le parole: « Con la quota parte della percentuale sui crediti recuperati dall'erario, al netto della tassa di cui all'articolo 154 »; alle parole dell'articolo 4: « Il testo del secondo comma dell'articolo 156 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 » le parole: « Il testo del secondo comma dell'articolo 167, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 »; alle parole: « Nella misura stabilita nel comma secondo del precedente articolo 108 » quelle: « Nella misura stabilita dal secondo comma del precedente articolo 122 ».

È quindi ben chiaro che il rilievo formale della maggioranza appare superabile facilmente con gli aggiornamenti sopraindicati che vengono proposti come veri e propri emendamenti al disegno di legge stesso,

resisi necessari per il tempo trascorso tra la presentazione e l'attuale discussione.

Quanto alla seconda argomentazione, credo sia facile osservare che l'aver il decreto del Presidente della Repubblica del 1959 non modificato le norme di ripartizione dei proventi in esame contenute nella precedente legge del 1951 non può costituire un impedimento all'eventuale modificazione, altrimenti il sistema diventerebbe quanto mai strano perchè quando la legge non conviene al Governo, allora la si può modificare, mentre, quando conviene al Governo, allora non la si può modificare...

ROMANO ANTONIO. È stata una ragione sostanziale, non formale che ha suggerito di non prendere in considerazione la proposta.

JODICE. La questione è che non ci intendiamo, poichè stiamo su due sponde opposte, sul concetto di forma e di sostanza. Per voi la forma è sostanza e allora tutto finisce in nebbia, anche se poi potrà ricadere giù come un temporale.

Il decreto del Presidente della Repubblica non modificò l'iniquo sistema di ripartizione e la riforma appare tuttora necessaria. La realtà è che l'attuale sistema consente una vera e propria ingiustizia: gli ufficiali giudiziari introitano la più gran parte di una percentuale su somme per il cui recupero gli aiutanti anticipano le spese e svolgono un'attività di gran lunga superiore a quella svolta dagli ufficiali giudiziari.

Quanto alla terza obiezione che mi è stata mossa dall'onorevole Romano, faccio rilevare che nessuno, tantomeno io che sono rispettoso della gerarchia dei valori, ha inteso mai confondere, mettere sullo stesso piano, considerare alla stessa stregua l'aiutante ufficiale giudiziario e l'ufficiale giudiziario. Me ne guarderei bene. Si tratta soltanto, e questo risulta evidente dal mio disegno di legge, di eliminare quella che io non mi perito di definire mostruosità giuridica, l'istituzionalizzazione dello sfruttamento di molti onesti lavoratori da parte di pochi privilegiati.

Onorevoli colleghi, queste non sono parole, sono considerazioni che rispecchiano, fotografano una realtà che è denunciata in

modo prepotente dalle cifre che vi ho letto e che vi leggerò ancora durante la discussione dei singoli articoli del disegno di legge, soprattutto quando andremo a parlare della ripartizione.

Quanto alla quarta argomentazione, credo sia opportuno rilevare che la divisione *pro capite*, per una questione di aritmetica, non può assolutamente condurre ad una maggiore remunerazione degli aiutanti in paragone agli ufficiali giudiziari; credo che sarebbe superfluo spiegare una così evidente realtà. Là dove esiste un maggior numero di aiutanti ufficiali giudiziari, la somma delle varie singole ripartizioni tra aiutanti sarà, è vero, maggiore di quella effettuata tra gli ufficiali giudiziari, ma ciò non comprova affatto l'argomentazione dell'illustrissimo mio contraddittore onorevole Monni, anzi la confuta, perchè ciò non significherà affatto che un singolo aiutante prenderà di più, il che sarà sempre impossibile. Infatti, se noi i 26 milioni della Corte d'appello di Roma li dividiamo per metà tra ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, è chiaro che gli ufficiali giudiziari, che sono 50, prenderanno più del doppio di quello che prenderanno gli aiutanti, che sono 120.

È poi necessario rilevare che è in corso — altro problema al quale già ho dovuto, improvvisando, accennare — l'aumento degli organici degli aiutanti ufficiali giudiziari (550 in più ne ha proposti il Governo), aumento di gran lunga maggiore di quello previsto per gli ufficiali giudiziari. Il che evidentemente contribuirà ad accrescere ancora le distanze, perchè è inutile che noi manipoliamo le tariffe con la vana speranza di sanare le discordie: noi il costo degli atti giudiziari lo possiamo portare alle stelle, ma, se manteniamo vivo questo criterio di ripartizione, la sperequazione, quanto più aumenteranno gli introiti, sarà sempre maggiore, perchè aumenteremo da una parte gli introiti e dall'altra il numero degli aiutanti ufficiali giudiziari in misura non proporzionata allo aumento degli ufficiali giudiziari; e quindi il problema diventerà ancora più grave.

ROMANO ANTONIO. Onorevole Jodice, per la giustizia, dovrebbe tenere presente lo svolgimento dei lavori dei campioni

civili e penali, e vedere quanto lavoro fa il cancelliere, quanto l'aiutante e quanto l'ufficiale giudiziario. Questo io l'ho già detto, ma la questione è che lei non ci sta a sentire!

J O D I C E . Senatore Romano, ella ha abbandonato l'Aula: io credo di aver già risposto, sia pure succintamente. Comunque, siccome l'argomento deve esserle evidentemente piaciuto, rispondo un'altra volta, e dico che io sarei d'accordo perfettamente con la maggioranza ed il Governo nel prendere in considerazione un esame particolareggiato di questa situazione, se ci fosse lo impegno preventivo da parte di tutti di stabilire, ad operazione effettuata, che a ciascuno di coloro che collaborano per la compilazione di questi determinati atti venga dato soltanto ed esclusivamente quello che corrisponde all'atto che egli compie. Quest'*iter* dovrebbe avere lo scopo appunto di stabilire che al cancelliere spetti il provento che gli deriva dall'atto che compie, all'ufficiale giudiziario pure il provento che gli deriva dall'atto che compie, e all'aiutante giudiziario debba spettare egualmente il provento che gli deriva dall'atto che compie. Non è così invece!

R O M A N O A N T O N I O . Ella deve tener conto del lavoro civile e penale, perchè il provento del lavoro civile si incassa subito.

J O D I C E . E chi incassa?

R O M A N O A N T O N I O . Chi fa la notifica!

J O D I C E . No, incassa l'ufficiale giudiziario, perchè le notifiche le fanno gli ufficiali giudiziari! Il senatore Romano, che pure è stato presidente di tribunale, sembra ignorare questi fatti elementari. Gli ufficiali giudiziari notificano personalmente gli atti civili, nei quali è la parte che anticipa le spese; gli aiutanti debbono notificare gli atti penali, per i quali debbono anticipare perfino le spese.

È poi necessario rilevare che è in corso l'aumento dell'organico degli aiutanti (550

in più) di gran lunga maggiore dell'aumento previsto per gli ufficiali giudiziari, il che accrescerà ancor più le distanze, anche dal punto di vista remunerativo, a tutto svantaggio degli aiutanti. Il notevole aumento dell'organico, infatti, obbligando ad una divisione per un maggior numero di aiutanti, ridurrà notevolmente le quote effettive *pro capite* aggravando ancor più la già rilevante ed iniqua sperequazione. Ciò invece non sarà per gli ufficiali giudiziari il cui aumento è del tutto trascurabile (appena 72 in più)

Si deve poi considerare che non è affatto esatto che la percentuale costituisca, per la sua gran parte, compenso della maggiore attività degli ufficiali giudiziari. È vero invece il contrario. La maggior parte dei recuperi da parte dell'Erario si verifica subito dopo la notifica, eseguita totalmente dagli aiutanti, del decreto penale di condanna o dell'avviso di pagamento. E qui occorre tener presente che mentre l'ufficiale giudiziario, oltre alle esecuzioni civili, per le quali la parte anticipa le spese interamente, specie nei piccoli centri si riserva di notificare gli atti per i quali ugualmente le parti anticipano le spese, lascia agli aiutanti gli atti relativi al penale per i quali non c'è anticipazione e il rimborso avviene a recupero effettuato, quando esso si verifica, con i due terzi a favore dell'ufficiale giudiziario e un terzo a favore degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Il collega Antonio Romano nel corso del suo intervento non ha spiegato perchè, per esempio, nel recupero dei proventi per atti penali l'ufficiale giudiziario deve avere una percentuale.

M O N N I , relatore. Per la stessa ragione per cui all'articolo 167, n. 1, della legge n. 1229 si legge che i proventi costituiti dai diritti di notificazione, dai diritti fissi postali sugli atti e commissioni inerenti all'ufficio, dai diritti di chiamata di causa, sono attribuiti agli aiutanti anche quando le prestazioni siano compiute direttamente dall'ufficiale giudiziario.

J O D I C E . Il quale non le compie mai! Avete forse visto una sola volta l'ufficiale

giudiziario recarsi all'ufficio postale a fare una raccomandata? Ma lo conosciamo o no l'ambiente giudiziario?

M O N N I, *relatore*. Anche in Commissione abbiamo avuto l'impressione che soltanto tu conosci l'ambiente giudiziario...

P R E S I D E N T E. Sono opinioni personali, ognuno mantiene il proprio convincimento. Non interrompano, onorevoli senatori, altrimenti arriviamo a notte alta, poichè questa sera dobbiamo chiudere la discussione generale. Prosegua, senatore Jodice, e si regoli anche lei.

J O D I C E. Signor Presidente, potrebbe anche darsi il caso che ad un certo punto io le debba chiedere un rinvio del mio intervento, poichè dovrei parlare quanto meno per un'altr'ora ancora.

P R E S I D E N T E. Lei dice di voler avanzare una proposta di sospensiva?

J O D I C E. No, mi riferivo al mio intervento, signor Presidente.

P R E S I D E N T E. Il Regolamento non lo permette. Lei deve proseguire il suo intervento fino alla fine!

J O D I C E. Lei non vorrà che io consumi me stesso, perchè, arrivato ad un certo punto, non ce la farei più.

P R E S I D E N T E. Senatore Jodice, a termini di Regolamento lei deve continuare fino alla fine del suo intervento. Quindi continui pure fino a quando si sentirà stanco.

J O D I C E. Onorevole Presidente, io non intendo assolutamente dilungarmi...

P R E S I D E N T E. Faccia come desidera, senatore Jodice, svolga pure tutto il suo pensiero; noi l'ascoltiamo deferenti.

J O D I C E. Sono grato di tanta comprensione, ma non intendo approfittare della

pazienza dell'Assemblea. Abbiamo presentato tanti emendamenti, e avremo pertanto modo di allargare la discussione allorchè verranno in esame.

Debbo però chiudere facendo cenno, sia pure brevemente, al disegno di legge governativo, anche se di esso mi sono interessato nell'introduzione.

Devo precisare che il disegno di legge governativo ha scelto, per la normalizzazione di questa situazione incresciosa che esiste nel settore degli ausiliari della giustizia, la via errata, perchè intende attuare una sanatoria normativa di tutte le irregolarità: la conferma dei privilegi che fino ad ora sono stati attribuiti agli ufficiali giudiziari, l'aggravamento della situazione economica e giuridica degli aiutanti, che sarebbero costretti a maggior lavoro e ad una retribuzione di gran lunga inferiore, tutto in perfetto dispregio di ogni principio di equità e di giustizia, e addirittura contro il precetto costituzionale, come già ho accennato.

Davanti a tale assurdo e a tale illogicità io penso che, a seguito della dettagliata analisi compiuta dalla situazione di fatto esistente tra le due categorie in esame, il mio disegno di legge, e comunque i miei emendamenti al disegno di legge governativo, dovrebbero meritare una sorte migliore di quella che hanno meritato le mie osservazioni in sede di Commissione. Anzi, è proprio per l'inspiegabile atteggiamento della maggioranza della Commissione che noi siamo stati costretti a rivolgerci all'Assemblea per ottenere l'approvazione dei disegni di legge nn. 736 e 781 e il rigetto del disegno di legge governativo, o quanto meno la modifica di esso secondo gli emendamenti che noi abbiamo presentato. *(Applausi dalla sinistra)*.

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Gramegna. Ne ha facoltà.

G R A M E G N A. Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevole Ministro, durante la discussione degli stati di previsione del Ministero della giustizia noi di questa parte, da sempre, abbiamo rilevato con i nostri interventi la carenza del funzionamento del potere giudiziario, aggravata, in alcuni

casi, dall'insufficienza dell'organico degli ausiliari della giustizia. Sino ad ora siamo riusciti ad avere, anche per queste nostre richieste, un certo adeguamento con gli aumenti degli organici e della Magistratura e delle cancellerie, ed anche degli ufficiali giudiziari. Quindi noi diciamo di essere favorevoli senz'altro al disegno di legge governativo per quella parte che riguarda l'aumento del numero degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. Per la verità ci aspettavamo che il numero degli ufficiali giudiziari fosse portato oltre quello che risulterà dall'approvazione di questo disegno di legge e che invece fosse contenuto il numero degli aiutanti ufficiali giudiziari, giacchè quando questa legge sarà approvata i primi passeranno dal numero attuale che è di 1478 a 1550, mentre gli aiutanti passeranno a 1600 dagli attuali 1050.

Comunque, per questa parte, noi siamo d'accordo appunto perchè si riesce finalmente ad ottenere un aumento anche per quanto riguarda il servizio degli ufficiali giudiziari, ma non possiamo essere d'accordo, e non siamo d'accordo, onorevoli colleghi della maggioranza, sul modo come si procurano, attraverso questo disegno di legge, i fondi necessari a sopperire alle maggiori spese che il Dicastero subirà per l'aumento di questi organici. E non solo non siamo d'accordo su questo punto, ma non siamo d'accordo nemmeno sul modo con cui vengono aumentati alcuni diritti che già oggi sono abbastanza pesanti e che si fanno sentire, specialmente per quanto riguarda la giustizia minuta, cioè la giustizia dei gradi inferiori. Alludo alla Conciliazione e alla Pretura. Chi vive a contatto degli avvocati, chi esercita oggi la professione di avvocato sa quanto costa una causa, specialmente innanzi alla Conciliazione o alla Pretura; tanto è vero che moltissime di queste controversie si preferisce abbandonarle. E noi siamo preoccupati appunto perchè questa giustizia minuta riguarda la povera gente, la gente che lavora; riguarda specialmente le controversie di lavoro nelle quali, alla lentezza del procedimento, si aggiunge il costo del medesimo. Tutti sappiamo oggi quanto lenta sia la giustizia, specialmente per quel che riguarda il

settore del lavoro, nonostante che la legge istitutiva ed il Codice di procedura civile dicano che la giustizia, per ciò che concerne tale settore, deve essere amministrata con sollecitudine, in maniera che il lavoratore possa essere subito soddisfatto dei diritti che chiede. Oggi, ripeto ancora una volta, si è costretti per la maggior parte dei casi a transigere in una situazione di inferiorità, proprio per non affrontare le lungaggini che si incontrano nell'amministrazione della giustizia. A questi inconvenienti si aggiunge ora il maggiore aggravio delle spese. Certamente mi si osserverà che alla fin fine si tratta di piccoli aumenti. Ma quando io leggo nel disegno di legge che viene presentato all'approvazione del Senato che i 130 milioni necessari a coprire la spesa che si incontra per far fronte alle maggiori esigenze derivanti dall'aumento dell'organico degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, saranno ricavati dall'aumento che verrà attuato da 20 a 50 lire dei diritti che attualmente si pagano su alcuni atti, ne deduco che, sommando questo a tutti gli altri piccoli aumenti, la giustizia verrà ad essere gravata di svariate decine di milioni, se non di qualche miliardo.

Questo è il motivo per cui non possiamo accogliere tale principio: per non rendere ancora più cara la giustizia, che oggi è già cara. Qui ci sono senatori che, se non esercitano la professione di avvocato, perlomeno sanno quello che avviene, a proposito del costo della giustizia. Una causa di Pretura, allo stato, conviene intraprenderla solo se l'oggetto della controversia superi le 100 mila lire. Se si sta al di sotto di tale cifra non conviene, in quanto, in definitiva, sia il soccombente, sia il vittorioso dovranno rimetterci di cassa propria, alle volte più della somma controversa. Tale è oggi il costo della giustizia. Non parliamo poi della giustizia più minuta, che si svolge dinanzi ai conciliatori, la quale oggi è quasi totalmente abbandonata.

Non possiamo dunque accettare il principio di rendere più cara la giustizia. E siamo contrari anche per un altro motivo. Da un po' di tempo a questa parte stiamo facendo delle leggi corporative. Chi vuole qualcosa,

se lo paghi; chi vuole far ricorso alla Magistratura, paghi. L'amministrazione della giustizia, però, non riguarda soltanto ed esclusivamente coloro i quali con la giustizia hanno a che fare. Neanche quando si tratta di controversie di natura civile o amministrativa, l'amministrare giustizia riguarda soltanto le parti contendenti. Quando poi si tratta di materia penale, la definizione della controversia non viene fatta nell'interesse solo delle parti, che sono coinvolte nel processo penale, ma nell'interesse della collettività; è quindi evidente che tale servizio non lo possono e non lo devono pagare solamente i protagonisti del processo.

Con l'aumento di questi diritti, con il continuo stillicidio di aumenti, oggi si è arrivati, per un decreto penale di poche migliaia di lire, a pagare di spese, una somma maggiore della pena pecuniaria inflitta al reo. Questo concetto non lo possiamo accettare, nel modo più assoluto. È stato questo il motivo, almeno per parte nostra, per cui abbiamo chiesto che il disegno di legge si discutesse in Aula. Sappiamo (diceva poco fa il senatore Jodice che il rapporto di forza è quello che è) quale sorte dovrà toccare e toccherà a queste nostre richieste ed osservazioni e ad altre che, anche se ritenute giuste e fondate, siccome partono dall'opposizione, vengono cioè dai comunisti, devono per ciò solo essere rigettate. Ma di fronte all'evidenza di fatti così macroscopici il Senato dovrà ben riflettere prima di esprimere il suo voto.

Qualche altra osservazione ed ho finito. Abbiamo già presentato degli emendamenti su alcuni articoli di questa legge e ci riserviamo di illustrarli quando passeremo alla discussione degli articoli. Debbo dire però qualche parola a proposito della ripartizione di alcuni diritti tra gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari. Onorevole relatore, noi non facciamo questione di appiattimento, cioè non vogliamo mettere sullo stesso piano l'ufficiale giudiziario e l'aiutante ufficiale giudiziario, però diciamo quello che ormai la Magistratura sta dicendo da molto e molto tempo. Si discute sulla ripartizione dei proventi che si ricavano dalla riscossione di determinati tributi e di deter-

minati diritti da parte dell'Erario e quindi sulla compartecipazione che gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari hanno su questi contributi. Se è vero che la notifica degli atti penali nella stragrande maggioranza (perchè ci potrà essere e c'è l'eccezione) viene eseguita dagli aiutanti ufficiali giudiziari, tutti i diritti di compartecipazione, assegnati sulla riscossione delle somme dovute dai condannati, devono essere attribuiti a coloro i quali questo lavoro compiono. È vero, senatore Monni, che nella legge c'è quella tale disposizione la quale stabilisce che agli aiutanti ufficiali giudiziari sono dovuti tutti i diritti di notifica di atti, anche se le notifiche sono eseguite da altri; ma si tratta sempre di notifiche in materia penale, perchè gli atti civili — esclusi gli atti a debito, cioè gli atti per cui è aperta una partita a campione — per la cui notifica le parti devono anticipare le spese, vengono tutti eseguiti dall'ufficiale giudiziario il quale incassa subito la spesa ed il compenso, mentre, come si è detto, all'aiutante ufficiale giudiziario viene, in realtà, riservata o la notifica degli atti civili a debito, o di quelli penali, per i quali vanno anticipate, *de proprio*, le spese vive dal notificante e quindi è giusto che a costui vadano attribuiti, per intero, i diritti di compartecipazione sul riscosso.

Perchè? Il collega Jodice ha fatto cenno all'articolo 36 della Costituzione: è inutile perciò venir qui a parlare di diversità di funzioni e quindi di differente diritto, giacchè la Costituzione parla del diritto del cittadino a ricevere, a parità di lavoro per quantità e qualità, la stessa remunerazione che altri riceve. Pertanto, se l'aiutante ufficiale giudiziario, sostituendo, perchè a tanto autorizzato dalla legge, l'ufficiale giudiziario, esegue il lavoro che l'ufficiale giudiziario dovrebbe compiere, in quanto appunto autorizzato dalla legge a far ciò che altrimenti non avrebbe potuto fare, se esegue dunque un lavoro per quantità e per qualità uguale a quello dell'ufficiale giudiziario, deve, per ciò stesso, esserne ricompensato. Al massimo si potrebbe arrivare alla ripartizione in parti uguali, ma non mai a una ripartizione diversa, come oggi avviene, per cui due terzi vanno

all'ufficiale giudiziario, ed un terzo all'aiutante ufficiale giudiziario.

E finisco facendo un accenno di natura costituzionale, la cui decisione lascio al Senato. Stabilisce l'articolo 81 della Costituzione che, per ogni nuova spesa si deve indicare la fonte onde ricavare i fondi per la sua copertura. Ora, crede lei, onorevole Ministro, che il precetto dell'articolo 81 della Costituzione sia rispettato con la norma degli articoli 32 e 34? Cosa si dice infatti per la copertura dei 130 milioni necessari a far fronte alla maggiore spesa? Per una spesa certa, sicura e determinata, indicata nell'articolo 34, voi fate ricorso a una maggiore entrata che è aleatoria. Dite cioè che aumentando, con l'articolo 32, da venti a cinquanta lire il diritto fisso di cui alla legge del 1959, la spesa di 130 milioni sarà coperta. Ma si tratta di un introito aleatorio. Avete fatto cioè i conti tenendo presente un certo periodo di tempo. Chi vi dice che questa fonte di proventi non si inaridisca, sia pure per un anno? Allora mi sembra che la norma dell'articolo 81 della Costituzione non sia stata rispettata, ragione per cui ci opporremo all'approvazione degli articoli 32 e 34 e ci auguriamo che il nostro punto di vista sia tenuto in considerazione dal Senato. (*Approvazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevole Ministro, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, prendo la parola per una breve osservazione che mi sembra sia utile ai fini della dinamica di questo disegno di legge, che la mia parte approva nel suo complesso. E non perdo l'occasione per rinnovare al Ministro i sentimenti che mi animano, perchè vedo che sempre, come ho osservato durante la discussione di numerosi disegni di legge, egli si adopera perchè l'istituto giudiziario, che ha trovato in uno stato comatoso, attraverso questi lodevoli e continui sforzi, si sollevi dal suo stato. E speriamo che, con la riforma del grande ammalato che è il processo penale, si possa arrivare ad una dinamica efficienza per il rag-

giungimento dei fini che l'istituto giudiziario si propone: fini di giustizia e di funzionalità.

L'articolo 3, onorevole Ministro, che propone la modifica del noto articolo 104 del decreto presidenziale n. 1229 del 1959, vuole regolarizzare una prassi costante. Come ella sa, onorevole Ministro, nel pratico esercizio della professione, ed essenzialmente nel ramo civile, gli atti da notificarsi in Comuni diversi da quello dove risiede il professionista, vengono spediti normalmente, per gli adempimenti di minor momento, all'ufficiale giudiziario con una lettera in cui vengono accluse anche le spese che si presume dovranno essere sostenute dagli ufficiali giudiziari per gli adempimenti e per le notifiche. Ora, questa è una prassi costante e la modifica di questa prassi potrebbe portare conseguenze nocive nell'attività della professione di avvocato e procuratore.

Si è pensato di regolarizzare questo rapporto tra il professionista e l'ufficiale giudiziario, che si svolgeva al di fuori di ogni controllo, attraverso questa modifica, che risponde a ragioni di inquadramento di tutto il sistema in una cornice di regolarità formale e sostanziale. L'ufficiale giudiziario pertanto continuerà, per il secondo comma dell'articolo 104 così modificato, a ricevere le richieste pervenute a mezzo posta, qualora le richieste provengano da un ufficio postale di un Comune diverso da quello in cui risiede. Si prescrive però che l'ufficiale giudiziario adempia a quanto dispone l'articolo 141: cioè, ad un deposito annotato sul famoso registro di cui all'articolo 116, registro che viene nuovamente regolamentato, nella sua conformazione e nel suo contenuto, dall'articolo 4 del disegno di legge governativo, il quale prevede anche che l'ufficiale giudiziario deve tenere, oltre al registro cronologico per i protesti, anche il registro delle richieste che provengono a mezzo del servizio postale e il registro per i depositi di somme. Senonchè, onorevole Ministro, mi sembra che il secondo comma non sia formulato in armonia con la funzionalità dell'istituto che si vuole regolare, perchè vi è un'aggiunta per cui le richieste debbono essere « accompagnate dal deposito previsto dall'articolo 141 ».

Che cosa significa questo? Se la richiesta di notifica o di altri adempimenti, inviata all'ufficiale giudiziario a mezzo posta, deve essere accompagnata dal deposito, ciò dovrebbe significare, se ben comprendo il senso letterale di queste parole, che si dovrà effettuare il deposito previsto dall'articolo 141 e la ricevuta del deposito dovrà essere allegata alla richiesta. Questo sembra che voglia dire questo alinea, e se così è voi comprendete, onorevoli colleghi, come questa eccezione al primo comma dell'articolo 3, che pone l'articolo 104 in nuova veste, viene ad essere frustrata, perchè il professionista, che risiede lontano dal luogo dove la notifica deve avvenire, dovrebbe incaricare qualcuno, o recarsi personalmente ad effettuare il deposito, a ritirare la ricevuta, per tornare poi al punto di partenza, e così di seguito. Assurdo, inconcepibile.

Pertanto, onorevole Ministro, mi sembra che si debba ovviare a tale inconveniente con l'emendamento che ho avuto l'onore di presentare e che tende a sopprimere l'alinea. E si badi che l'adempimento dell'ufficiale giudiziario di effettuare il deposito è previsto poi nel penultimo comma dello stesso articolo 3, che recita « L'ufficiale giudiziario provvede ad iscrivere la richiesta di cui al precedente comma nell'apposito cronologico e nel registro di cui al numero 5 dell'articolo 116 e il deposito nel registro di cui al n. 6 dello stesso articolo ». Pertanto si tratta di un'adempimento già previsto a carico dell'ufficiale giudiziario che effettua il deposito. Così il professionista invierà la richiesta e l'ufficiale giudiziario dovrà adempiere alle due obbligazioni che scaturiscono da questa nuova norma: cioè iscrivere nel registro cronologico e poi effettuare il deposito.

Ecco, a mio avviso, inquadrato questo istituto in una visione di legalità secondo gli intendimenti di questo disegno di legge, ed ecco che in tal modo si dà anche un contributo alla funzionalità del disegno di legge stesso per quanto concerne gli adempimenti, i diritti, i doveri dei professionisti, in armonia con i diritti e i doveri degli ufficiali giudiziari.

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Per lo svolgimento di interpellanze

G I A N Q U I N T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà

G I A N Q U I N T O . Signor Presidente, io ho già avuto modo di sollecitare all'onorevole Ministro del turismo e dello spettacolo lo svolgimento di un'interpellanza da me presentata (n. 484) e di un'altra interpellanza del collega Tolloy (n. 477) in merito alla Azienda autonoma di soggiorno e turismo, imposta al Comune di Venezia.

L'onorevole ministro Folchi a suo tempo si era impegnato a rispondere a questa interpellanza entro la fine di novembre; ma siamo ormai quasi a metà dicembre, alla vigilia delle vacanze natalizie, e ancora l'interpellanza non è stata posta all'ordine del giorno.

Mentre protesto per questo ritardo, la prego, signor Presidente, di insistere presso il Ministro competente affinché adempia al suo dovere di venire a spiegare qui al Senato perchè, con una procedura inusitata e strana, si è imposta a Venezia l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo, violando ancora una volta l'autonomia del Comune.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia a rendersi interprete presso l'onorevole Ministro del turismo e dello spettacolo della richiesta del senatore Gianquinto

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia* Riferirò senz'altro.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

B U S O N I , *Segretario* :

Al Ministro del tesoro, per conoscere :

1) se gli Ispettori del Ministero del tesoro presso le Borse sogliono accertare che, nella vendita « a contante » il venditore consegna i titoli « il giorno successivo a quello della stipulazione », in conformità all'ordinamento borsistico e a quanto dispone l'articolo 20 degli « Usi e consuetudini nelle contrattazioni alla Borsa di Milano » ed in particolare quanti titoli sono stati realmente venduti nelle Borse italiane il 4 dicembre 1961 e quanti ne sono stati consegnati « entro il giorno successivo » ;

2) se il Ministro ritiene naturale e logico il notevole ribasso intervenuto in questi ultimissimi mesi nelle quotazioni dei titoli azionari in così stridente contrasto col tanto decantato « miracolo economico italiano » specie nel settore industriale, o se invece tale inversione di tendenza non sia da attribuirsi a chiare manovre speculative intese, anche nel delicatissimo settore delle Borse, a sabotare in partenza qualsiasi tentativo di apertura sociale ;

3) se e in qual modo il Ministro intende avvalersi delle larghe facoltà che la legge 19 febbraio 1931, n. 950, gli concede allo scopo di stroncare manovre ribassistiche di carattere chiaramente speculativo, a danno di piccoli risparmiatori. Si ricorda al Ministro che la legge dà la possibilità al Ministero del tesoro di « disporre che ordini di vendita di titoli a termine non possano aver corso se non siano preceduti dal deposito dei titoli stessi o dalla relativa copertura in contanti nella misura del 25 per cento » ;

4) se ritiene che la « vendita allo scoperto » di titoli per ingente valore seguita dal ribasso delle quotazioni non costituisca un « artificio atto a cagionare diminuzione del prezzo dei valori » così come recita l'articolo 501 del Codice penale, ed in caso affermativo, se non ritiene di presentare denuncia all'Autorità giudiziaria (eventualmente anche contro ignoti da identificarsi in seguito) (523).

RODA, NEGRI, FENOALTEA, CALEFFI

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni, con richiesta di risposta scritta, pervenute alla Presidenza

B U S O N I , *Segretario*

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri, l'interrogante, ricordando anche i suoi più recenti interventi in seno all'Assemblea parlamentare europea ed in seno alla Commissione affari esteri del Senato, chiede di sapere se il Governo non sia a conoscenza dell'opposizione che si va manifestando nei circoli governativi belgi ed olandesi alle proposte recentemente di nuovo formulate dal Governo francese per una unione di Stati europei che, lungi dal favorire la progressiva estensione dell'integrazione europea anche al campo politico, segnerebbe la definitiva paralisi dello spirito comunitario ed il mantenimento dello *status quo*, nel quadro di un vago sistema confederale, in cui la Francia spera d'assicurarsi l'egemonia;

e chiede di conoscere se il Governo italiano non abbia l'intenzione di affiancarsi a tali opposizioni, e di rilanciare l'idea delle elezioni a suffragio universale e diretto dell'Assemblea parlamentare europea, conformemente al progetto elaborato dall'A.P.E. ed accoppiando ad esso il mandato, da affidare alla nuova Assemblea, di redigere ed approvare la Costituzione della Comunità economica europea.

Si fa presente che il Vice Presidente del Consiglio italiano, Piccioni, ha giustamente affermato nei giorni scorsi a Strasburgo che il passaggio immediato alla seconda tappa del Mercato Comune è tanto più opportuna in vista della prossima adesione alla C.E.E. della Gran Bretagna, che così potrà inserirsi in un quadro comunitario più solido, e di cui sarà stata definitivamente sancita l'irreversibilità. Analoghe ragioni consigliano che anche l'integrazione politica sia fatta procedere nello stesso senso, e su una via comunitaria, e non meramente interstatale,

anche in vista della futura adesione inglese (2724).

GRANZOTTO BASSO

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non giudica ormai necessaria una decisione sull'annoso problema del prelievo industriale di materiali ghiaiosi dal greto del fiume Roia nel territorio del comune di Ventimiglia.

Sono molti anni ormai che le Autorità locali chiedono che il predetto prelievo sia definitivamente impedito a tutela di fondamentali interessi pubblici minacciati dal progressivo impoverimento delle spiagge; sono molti anni ormai che da parte delle Autorità provinciali si promette un termine alle concessioni di estrazione meccanica e che da parte delle Autorità ministeriali si danno ampie assicurazioni, ma le estrazioni massicce con mezzi meccanici subiscono solo brevi sospensioni perchè i concessionari, con la giustificazione della creazione di una « savanella centrale » che da ormai sette anni avrebbe dovuto essere realizzata, riescono a strappare sempre nuove proroghe

L'interrogante non può non manifestare il suo disappunto per quanto avvenuto nel passato, non può non nascondere la sua delusione per la nuova proroga concessa in questi ultimi tempi dal Ministero e non può non chiedere che finalmente si giunga a far prevalere, su particolari interessi di privati concessionari, la pubblica utilità (2725)

ZACCARI

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se — in occasione della definizione dello statuto del personale direttivo e insegnante degli Istituti e delle Scuole di istruzione secondaria — non ritenga venuto il momento di assicurare un definitivo assetto giuridico, anche agli insegnanti tecnico-pratici, che l'attendono dal 1948, da quando cioè essi ebbero un'incompleta qualificazione; assetto giuridico con più fondata e fiduciosa speranza atteso dopo le decisioni del 6 giugno 1955, n. 233 e del 24 ottobre 1956, n. 817 del Consiglio di Stato, il quale stabilì

« dover essere gli insegnanti tecnico-pratici considerati quali insegnanti medi a tutti gli effetti ».

Gli insegnanti tecnico-pratici, a giudizio della Seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, adempiono ad una insostituibile funzione « eminentemente pedagogico-educativa », la quale si palesa sempre più importante nello sviluppo che l'insegnamento professionale ha, e più deve avere, nel quadro di una efficiente politica scolastica quale è quella voluta dal Governo, in ordine alle esigenze sempre più ampie ed urgenti dell'istruzione e della qualificazione dei giovani lavoratori.

Per questo, secondo il citato parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, gli insegnanti di lavoro debbono avere una « competenza particolarmente delicata » a prova della quale dovrebbero essere richiesti titoli adeguati o specifici esami di abilitazione, da riservare esclusivamente ai diplomati di scuola media di secondo grado; restando pertanto acquisito che gli insegnanti tecnico-pratici, attualmente in servizio, i quali non abbiano i titoli prescritti o non superino gli esami di abilitazione, dovranno essere inclusi in un ruolo speciale ad esaurimento, senza pregiudizio della loro attuale posizione giuridica ed economica

In tal modo la benemerita categoria degli insegnanti tecnico-pratici sarebbe finalmente inquadrata su un piano di pari dignità con gli altri insegnanti della Scuola italiana (2726).

MORO

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 7 dicembre 1961

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 7 dicembre, alle ore 10,30 con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, recante modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui filati di

fibre tessili (1784) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

JODICE. — Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, per una più equa ripartizione tra gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari della percentuale sui crediti recuperati dall'erario e dei diritti e delle trasferte degli atti a debito (736).

ARCUDI. — Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, concernente l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari (781).

Modifica del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari (1372).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Modifiche alla legge 24 luglio 1959, n. 622, recante interventi a favore dell'economia nazionale (1618-*Urgenza*).

2. Norme per l'esercizio del credito navale (1619-*Urgenza*).

La seduta è tolta (ore 20,05).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari